

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1027^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-37
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	39-95
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comu- nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	97-127

I N D I C E

*RESOCONTO SOMMARIO**RESOCONTO STENOGRAFICO*

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 2

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2**DISEGNI DI LEGGE****Seguito della discussione:**

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE	2, 4, 5 e <i>passim</i>
WILDE (LFNP)	3
Novi (FI)	3, 20, 21
PERUZZOTTI (LFNP)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
DE LUCA Athos (Verdi)	7, 24, 26
LARIZZA (DS), relatore	15, 16, 22 e <i>passim</i>
De PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero	16, 22, 23 e <i>passim</i>
MELONI (Misto-PSd'Az)	24, 26
GIARETTA (PPI)	24
DEBENEDETTI (DS)	24, 25
BESOSTRI (DS)	27
De CAROLIS (DS)	28
CAPONI (Misto-Com)	33

Verifiche del numero legale . . .	Pag. 3, 4, 7 e <i>passim</i>
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . .	5, 6, 10 e <i>passim</i>

SUL MECCANISMO DI PRENOTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAROLA

PRESIDENTE 34

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001 35**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE 4339-B:**

Articolo 5, allegato A, emendamenti e ordini del giorno nn. 1, 2 e 3	39
Articolo 6	50
Articolo 7, proposte di stralcio ed emendamenti	51
Articolo 8, proposte di stralcio, emendamenti e ordine del giorno n. 4	57
Articolo 9	65
Articolo 10, proposta di stralcio, emendamenti e ordini del giorno nn. 5, 6, 7, 8, 9, 458 e 450	65
Articoli da 11 a 17	74
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	80
Articolo 18 ed emendamenti	80
Articolo 19 ed emendamenti	82
Articolo 20 ed emendamento	84
Articolo 21, emendamento e ordine del giorno n. 10	85
Articolo 22 ed emendamenti	89
Articoli 23, 24 e 25	92

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Democrazia Europea: DE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Dichiarazione di voto finale del senatore Caponi sul disegno di legge n. 4339-B *Pag.* 97

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 99**DISEGNI DI LEGGE**

Presentazione di relazioni 107

Annunzio di presentazione 107

Assegnazione *Pag.* 107

Nuova assegnazione 108

GOVERNO

Trasmissione di documenti 108

INTERROGAZIONI

Annunzio 34

Interrogazioni 109

Da svolgere in Commissione 126

RETTIFICHE 127

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Annuncia la presentazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante ulteriori disposizioni per il contrasto alla BSE. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto

le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Ricorda altresì che nella seduta antimeridiana è iniziato l'esame degli emendamenti all'articolo 5, nel testo proposto dalla Commissione.

WILDE (LFNP). Chiede la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 5.45.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore 17,01.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'emendamento 5.45, disponendo la verifica del numero legale su richiesta del senatore Novi. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,03, è ripresa alle ore 17,25.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge gli emendamenti 5.45 e 5.35. Con distinte votazioni nominali, chieste dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge gli emendamenti 5.48 e 5.1. Risultano respinti anche gli emendamenti 5.51, 5.34, 5.2 e 5.540. Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge l'emendamento 5.49 e gli identici 5.3 e 5.41. Sono respinti quindi gli emendamenti 5.38 e 5.44. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge l'emendamento 5.37 e con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore, anche il successivo 5.39. Dopo il voto negativo sull'emendamento 5.36, il Senato respinge, previa verifica del numero legale chiesta dal senatore PERUZZOTTI, il 5.43 e, con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore, anche il 5.13. Risultano quindi respinti gli emendamenti 5.24, 5.50, 5.4 e gli identici 5.42 e 5.52.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore Peruzzotti, indice la votazione nominale elettronica dell'emendamento 5.40. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,38, è ripresa alle ore 17,58.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), respinge l'emendamento 5.40. Viene quindi respinto l'emendamento 5.5.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3 che, accolti dal Governo, non verranno posti in votazione.

Il Senato approva quindi l'articolo 5, con l'annesso allegato.

PRESIDENTE. L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 7 e delle proposte di stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

LARIZZA, *relatore*. Esprime parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge le identiche proposte di stralcio nn. 2 e 3. Vengono quindi respinti gli identici emendamenti 7.18 e 7.29. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta ancora dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge l'emendamento 7.19. Risultano poi respinti gli identici emendamenti 7.17 e 7.30, nonché i successivi 7.16 e 7.26 identici tra loro. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta sempre dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge gli identici 7.31 e 7.15. Il Senato respinge l'emendamento 7.20 fino alla parola «quaranta»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e i successivi 7.21 e 7.22. Vengono quindi respinti il 7.14 e il 7.25 tra loro identici.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore Peruzzotti, indice la votazione nominale elettronica dell'emendamento 7.32. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,08, è ripresa alle ore 18,30.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato respinge l'emendamento 7.32. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato respinge gli identici emendamenti 7.13 e 7.33. Vengono quindi respinti gli emendamenti da 7.12 a 7.27. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI, il Senato respinge il 7.10. Viene quindi approvato l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e delle proposte di stralcio, degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che gli emendamenti 8.21 e 8.25 sono inammissibili a seguito del parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione.

LARIZZA, *relatore*. Esprime parere contrario, mentre è favorevole all'ordine del giorno n. 4.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno n. 4.

Il Senato respinge le identiche proposte di stralcio nn. 4 e 5, nonché tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 4, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

Il Senato approva gli articoli 8 e 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e della proposta di stralcio, degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

MELONI (*Misto-PSd'Az*). Ritira la proposta di stralcio n. 6.

DE LUCA Athos. (*Verdi*). Illustra l'emendamento 10.20, sottolineando la discrepanza tra i dati forniti dal Ministero dell'industria e quelli dell'ENEL, che paventa la fine della tariffa unica in caso di concessione di alcune quote della distribuzione a società municipalizzate.

GIARETTA (*PPI*). Trasforma l'emendamento 10.10, che intende sanare un conflitto normativo che penalizza le aziende non partecipate da capitale pubblico, nell'ordine del giorno n. 450. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

DEBENEDETTI. (*DS*). Le diverse stesure dell'articolo in esame non realizzano la piena liberalizzazione del settore in quanto non garantiscono al consumatore una effettiva libertà di scelta.

LARIZZA, *relatore*. Invita il presentatore a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 10.20 ed il senatore Besostri a ritirare il 10.200, esprimendo parere contrario sugli altri emendamenti. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 5, 9 e 458 e si rimette al Governo sui restanti ordini del giorno.

DE LUCA Athos (*Verdi*). Trasforma l'emendamento 10.20 nell'ordine del giorno n. 458. (v. *Allegato A*).

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Sugli emendamenti esprime parere conforme al relatore. Accoglie gli ordini del giorno nn. 8, 9, 450 e 458, proponendo modifiche agli ordini del giorno nn. 5, 6 e 7.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge il 10.4, il 10.17 e il 10.15.

MELONI (*Misto-PSd'Az*). Modifica l'ordine del giorno n. 7. (v. *Allegato A*).

LARIZZA, *relatore*. Modifica l'ordine del giorno n. 5 nel senso indicato dal rappresentante del Governo. (v. *Allegato A*).

BESOSTRI (*DS*). Ritira il 10.200 e sottoscrive l'ordine del giorno n. 8.

DE CAROLIS (*DS*). Accoglie il suggerimento del Governo sull'ordine del giorno n. 6. (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 458, 450, 5 (testo 2), 6 (testo 2), 7 (testo 2), 8 e 9 non verranno posti ai voti.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

PRESIDENTE. L'articolo 17 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva la soppressione dell'articolo 18, deliberata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

LARIZZA, *relatore*. Esprime parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 18.2 e il 18.1 e approva l'articolo 18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

LARIZZA, *relatore*. È contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti da 19.8 a 19.5 e approva l'articolo 19.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

LARIZZA, *relatore*. È contrario alla soppressione dell'articolo.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 19 del testo del Senato, nonché dell'emendamento e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

LARIZZA, *relatore*. È contrario all'emendamento.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Esprime parere contrario all'emendamento e accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 10 non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge il 21.1 e approva l'articolo 21.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 20 del testo del Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che per il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione il 22.8 è inammissibile.

LARIZZA, *relatore*. È contrario ai restanti emendamenti.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e del commercio con l'estero*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti da 22.1 a 22.10 e approva l'articolo 22. Sono quindi approvati gli articoli 23 e 24, rispettivamente corrispondenti agli articoli 21 e 22 del testo del Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 25, corrispondente all'articolo 23 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CAPONI (*Misto-Com*). Consegna il testo della sua dichiarazione di voto. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Indice la votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,53, è ripresa alle ore 19,19.

PRESIDENTE. Indice nuovamente la votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia la votazione finale ad altra seduta.

Sul meccanismo di prenotazione della richiesta di parola

PRESIDENTE. Invita tutti gli oratori ad osservare la regola della richiesta di parola al Presidente con prenotazione attraverso il pulsante posto alla base dell'asta del microfono, anche al fine di agevolare il computo del tempo assegnato.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 15 febbraio.

La seduta termina alle ore 19,22.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Camerini, Cioni, Corrao, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Manis, Occhipinti, Papini, Passigli, Pieroni, Piloni, Rocchi, Semenzato e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri, Guibert, Loreto, Petrucci e Robol, per visita all'Accademia navale di Livorno; Diana Lorenzo e Lombardi Satriani, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari; Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bedin, Biasco, Maggiore, Migone, Mungari, Squarcialupi e Vertone Grimaldi, per partecipare all'incontro con il Parlamento ed il Governo svedese.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Ministro della sanità

«Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, relante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina» (4993).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'alle-gato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4339-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-sione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio l'e-same degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Ricordo altresì che i tempi a disposizione sono praticamente esauriti, nel senso che il Gruppo di Forza Italia ha ancora a disposizione 34 se-condi, il Gruppo di Alleanza Nazionale ha già impiegato 2,5 minuti in più rispetto a quanto previsto, il Gruppo CCD ha impiegato 3,5 minuti

in più rispetto a quanto previsto e il Gruppo LFNP ha ancora a disposizione 12 secondi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.45.

Verifica del numero legale

WILDE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore 17,01).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.45.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, mi scusi, siamo costretti a chiedere di nuovo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,03, è ripresa alle ore 17,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.45.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.45, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.35.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.35, presentato dai Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.48.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.48, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.51, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, innanzitutto chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

In secondo luogo, vorrei far notare che nella precedente votazione il tabellone elettronico alle sue spalle non si è acceso, mentre è opportuno forse che si accenda.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Peruzzotti. Illuminate il tabellone, per favore.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Magnalbò.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.34, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Senatore De Luca Athos, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 5.540?

DE LUCA Athos. No, signor Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 5.540.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.540, presentato dal senatore De Luca Athos.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.49.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.49, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3, identico all'emendamento 5.41.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Faccio notare che ci sono tante luci accese e tanti senatori che votano per colleghi assenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori, identico all'emendamento 5.41, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.38.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

In prima fila, accanto al senatore Rognoni, ci sono una luce accesa e un'altra tessera inserita.

PRESIDENTE. Controlleremo le luci.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.38, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.44.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.44, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.37.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.37, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.39.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.39, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.36, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.43.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.43, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.13.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.13, presentato dai senatori Mungari e Travaglia.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.24, presentato dai senatori De Carolis e Mungari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.50.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Faccio notare che vi sono scranni vuoti con giornali che coprono le luci. Chiedo, quindi, alla Presidenza di prestare più attenzione, anche perché la maggioranza dovrebbe essere presente.

PRESIDENTE. Togliete i giornali: sono una provocazione!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 5.50, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.42, identico all'emendamento 5.52.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.42, presentato dai senatori Wilde e Castelli, identico all'emendamento 5.52, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.40.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.40, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

I fumatori dovrebbero capire che in Aula ci sono quelli che non hanno vizi!

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,38, è ripresa alle ore 17,58).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.40.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.40, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3, presentati dalla Commissione, sono stati accolti dal Governo e pertanto non saranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 5, con l'annesso allegato.

È approvato.

La Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame delle proposte di stralcio nn. 2 e 3, relative all'articolo 7, che si intendono illustrate.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulle proposte di stralcio in esame.

LARIZZA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio n. 2, identica alla proposta di stralcio n. 3.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 2, presentata dai senatori Wilde e Antolini, identica alla proposta di stralcio n. 3, presentata dal senatore D'Alì.

Non è approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.18, identico all'emendamento 7.29.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 7.18, presentato dai senatori Wilde e Antolini, identico all'emendamento 7.29, presentato dal senatore D'Ali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.19.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.19, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.17, identico all'emendamento 7.30.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, testé avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.17, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.30, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.16, identico all'emendamento 7.26.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale. Signor Presidente, le faccio anche presente che vi sono delle luci accese a cui non corrispondono senatori.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.16, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.26, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.31, identico all'emendamento 7.15.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PERUZZOTTI. Signor Presidente, dal tabellone risulta la presenza di un senatore che invece non è in Aula e la luce posta sul relativo scanno viene coperta. *(Il senatore pronuncia queste parole indicando un banco della maggioranza).*

PRESIDENTE. Per favore, senatori: votiamo regolarmente, come in ogni sistema democratico.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.31, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, identico all'emendamento 7.15, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.20, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, fino alla parola «quaranta».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento 7.20 e gli emendamenti 7.21 e 7.22.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.14, identico all'emendamento 7.25.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.25, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.32.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.32, presentato dal senatore D'Alì.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale. Mi dispiace doverlo registrare, perché mi sembra che anche il mercoledì sia diventato una giornata «difficile». È vero che ci sono parecchi innamorati, però se rimaniamo in Aula è meglio.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,08, è ripresa alle ore 18,30).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.32.

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Non vi arrabbiate, qualche volta può capitare.
Metto ai voti l'emendamento 7.32, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.13, identico all'emendamento 7.33.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.33, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.12, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.34, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.27, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.10.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dai senatori Piredda e Bosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame delle proposte di stralcio nn. 4 e 5, relative all'articolo 8, che si intendono illustrate.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulle proposte di stralcio in esame.

LARIZZA, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario su entrambe le proposte di stralcio.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 4, presentata dai senatori Wilde e Antolini, identica alla proposta di stralcio n. 5, presentata dal senatore D'Alì.

Non è approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.16, presentato dai senatori Wilde e Antolini, identico all'emendamento 8.23, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.18, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dai senatori Piredda e Bosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.20, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.19, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.24, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 8.21 e 8.25 sono inammissibili, stante il parere contrario della 5^a Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.26, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.27, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 4, che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

LARIZZA, *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 4.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 4 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame della proposta di stralcio n. 6, relativa all'articolo 10.

MELONI. La ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Meloni.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, l'emendamento 10.20 nasce dall'esigenza di favorire, nel piano energetico, la possibilità di affrontare il problema delle ex società municipalizzate del nostro Paese. Naturalmente, la convinzione della bontà di questo emendamento ha origine anche dall'analisi dei dati forniti, da una parte, dall'ENEL e, dall'altra, dal Ministro dell'industria riguardo agli effetti che avrebbe la concessione di alcune quote della distribuzione a società municipalizzate sul nostro territorio. Mentre il Ministero dell'industria, con un'analisi molto dettagliata, fornisce numeri molto bassi, l'ENEL ha presentato una relazione un po' allarmistica, addirittura parlando di minaccia della tariffa unica. Poiché facciamo credito al Ministro dell'industria per i dati che ha fornito, riteniamo che questo emendamento risponda ad un'esigenza diffusa nel Paese. D'altra parte, che si tratti di un'esigenza diffusa lo dimostra la presentazione di numerosi emendamenti sull'argomento anche da parte di altri colleghi.

GIARETTA. Signor Presidente, l'emendamento 10.10 intende risolvere un conflitto che esiste, nell'attuale legislazione, tra le disposizioni generali della legge del 1991 e il decreto legislativo del 1999. Si tratta di un conflitto che penalizza un settore di un certo rilievo nella distribuzione dell'energia, quello delle aziende non partecipate da capitali pubblici o da enti locali.

Qualora il Governo e il relatore dovessero confermare il parere contrario già espresso in Commissione, sarei disponibile a sostituire l'emendamento con un ordine del giorno, di fronte ad un impegno del Governo ad esaminare tale questione per avviarla a soluzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

DEBENEDETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, la disputa sul destino delle reti dei comuni limitrofi tra ENEL e società municipalizzate mi fa venire in mente una discussione che avvenne nel 1950. In quell'anno fu pubblicato il carteggio tra Gide e Claudel, che destò scalpore perché si discuteva apertamente dell'omosessualità di Gide. «La Fiera Letteraria» aprì un dibattito, intervennero molti, e tra questi Togliatti, il quale affermò che si trattava di degenerazioni borghesi che non esistevano nel paradiso dei lavoratori. Intervenne anche De Chirico, e disse: «mi piace André Gide, mi piace Paul Claudel, ma a tutti e due preferisco la *crème caramel*».

In questa discussione mi sembra che la *crème caramel* significhi il vantaggio per il consumatore, ma io non vedo dove sia, perché non c'è vantaggio per il consumatore quando l'alternativa è scegliere tra il comprare elettricità da un'azienda pubblica di proprietà del Tesoro o da un'azienda pubblica di proprietà di un comune. Si parla di monopolio naturale, ma, andando a fondo, si scopre che tanto naturale non è, e magari è anche geneticamente modificato. Quindi, se il Presidente mi passa l'espressione, per il consumatore si tratta un po' di una disputa da pollaio.

Altre sono le cose importanti che vorrei richiamare: innanzitutto, la rapida dismissione dei 15.000 megawatt che l'ENEL deve dismettere, rispetto ai quali l'ENEL fa la parte di Bertoldo che vuole scegliersi l'albero. In secondo luogo, la dismissione di ulteriori centrali, come richiesto dall'Antitrust; in terzo luogo, la vendita della rete di trasmissione, della quale si è discusso, e soprattutto l'iniziativa del Commissario europeo de Palacio, che vuole rendere presto tutti i clienti idonei, cioè in condizione di scegliere da chi comperare energia. Allora sì che il consumatore avrà e gusterà la sua *crème caramel*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

LARIZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 10.4. Se l'emendamento 10.20 fosse trasformato in un ordine del giorno, il mio parere sarebbe favorevole. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 10.17, mentre il mio parere è favorevole sull'ordine del giorno n. 450, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.10. Infine, invito il senatore Besostri al ritiro dell'emendamento 10.200, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 10.15.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sul n. 5. Sugli ordini del giorno nn. 6 e 7, che mi sembra siano assorbiti dal n. 5, mi rrimetto al Governo, e così pure sul n. 8, mentre sull'ordine del giorno n. 9 esprimo parere favorevole.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio, l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Circa l'ordine del giorno n. 5, avanzo alla Commissione la proposta di sostituire, nel dispositivo, la parola: «ripristinare» con l'altra: «riesaminare»; con questa modifica, lo accoglierei.

Per quanto concerne gli ordini del giorno nn. 6 e 7, di eguale tenore, che impegnano il Governo a ripristinare quanto il Senato aveva approvato in sede di prima lettura, essi sono in contraddizione con il testo che ci accingiamo a votare. Sarei quindi favorevole ad una loro riformulazione, cioè ad un testo che si riferisse ad un riesame. Sono d'accordo con le finalità di questi ordini del giorno, ma non sul fatto che siano così cogenti da impegnare il Governo a ripristinare il testo approvato in prima lettura, perché ciò sarebbe in contraddizione – ripeto – con la votazione che il Senato si appresta a fare. Invito quindi i presentatori degli ordini del giorno nn. 6 e 7 a riformulare questa parte del dispositivo, nel qual caso accoglierò gli ordini del giorno stessi. Altrimenti, il mio parere è contrario.

Ricapitolando, accetto l'ordine del giorno n. 5, se viene riformulato sostituendo la parola: «ripristinare» con l'altra: «riesaminare»; chiedo una riformulazione degli ordini del giorno nn. 6 e 7 nel senso di riscrivere il dispositivo in modo da renderlo coerente con la votazione che ci apprestiamo a fare; infine, esprimo parere favorevole agli ordini del giorno nn. 8 e 9, nonché sull'ordine del giorno n. 450, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.10.

DE LUCA Athos. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.20 e lo trasformo in un ordine del giorno.

MELONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, lascerei l'ordine del giorno n. 7 nella formulazione attuale, eliminando dal dispositivo le parole da: «con ciò ripristinando» sino alla fine, accogliendo il suggerimento del Governo. Penso che espungendo dal testo quelle parole, l'ordine del giorno possa essere accolto.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, accoglie l'ordine del giorno n. 7 come riformulato?

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 458, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.20.

LARIZZA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Accolgo l'ordine del giorno n. 458, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 458 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 10.17, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 450, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.10, non sarà posto in votazione.

Senatore Besostri, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 10.200?

BESOSTRI. Lo ritiro a condizione che il Governo accolga l'ordine del giorno n. 8 presentato dai senatori Pardini e Guerzoni, al quale vorrei aggiungere, con il consenso dei presentatori, la mia firma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 8 è già stato accolto dal Governo, quindi l'emendamento 10.200 è da considerarsi ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.15, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Domando al relatore se accetta la modifica dell'ordine del giorno n. 5, suggerita dal Governo, volta a sostituire la parola: «ripristinare» con l'altra: «riesaminare».

LARIZZA, *relatore*. Sì, signor Presidente, la accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 5 (Testo 2), non verrà posto in votazione.

Senatore De Carolis, accoglie la modifica proposta all'ordine del giorno n. 6. dal rappresentante del Governo?

DE CAROLIS. Signor Presidente, accetto le indicazioni del Sottosegretario, alle quali mi adeguo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo gli ordini del giorno nn. 6 (Testo 2), 7 (Testo 2), 8 e 9 non saranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

La Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 17.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 18 del testo approvato dal Senato.

L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 18 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.8, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.6, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.7, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.9, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che la votazione finale del disegno di legge richiede la presenza del numero legale. Raccomando quindi a tutti voi di essere presenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LARIZZA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre quello soppressivo 20.2, presentato dai senatori Wilde e Castelli, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LARIZZA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.* Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 10, presentato dalla Commissione, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 10 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 21, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 22.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.* Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, l'emendamento 22.8 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.10, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

La Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 25, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Zilio e Napoli Roberto hanno rinunciato ad intervenire in dichiarazione di voto.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, chiedo il permesso di depositare il testo di una breve dichiarazione di voto favorevole, a nome del mio Gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4339-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale.

Avete dimenticato, onorevoli colleghi, che vi sono molti argomenti all'ordine del giorno. Vi pregherei, pertanto, di essere presenti quando riprenderanno i lavori alle ore 19,15: questo è un disegno di legge collegato che, in quanto tale, dovrebbe essere approvato. Ricordo che questo provvedimento fu approvato dal Senato della Repubblica il 14 giugno 2000.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,53, è ripresa alle ore 19,19*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Procediamo alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4339-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4339-B ad altra seduta.

Sul meccanismo di prenotazione della richiesta di parola

PRESIDENTE. Prima di togliere la seduta, desidero fare una comunicazione.

Come gli onorevoli senatori sanno, in Aula è in funzione un dispositivo che, al termine del tempo assegnato all'oratore di turno, disattiva automaticamente il microfono interessato.

Al fine di consentire il miglior funzionamento dell'impianto, ed anche per evitare una serie di perdite di tempo, la Presidenza invita i colleghi a osservare la regola della prenotazione della richiesta di parola, che purtroppo è caduta in desuetudine.

Il senatore che intenda svolgere un intervento, quando ne faccia richiesta al Presidente, dovrà premere il pulsante posto alla base dell'asta del microfono. In tal modo l'operatore sarà in grado di individuare con sufficiente anticipo il successivo oratore e potrà impostare prontamente – sulla base delle indicazioni degli Uffici – il tempo a questi assegnato, che prenderà a decorrere dal momento in cui, accordata dal Presidente la facoltà di parlare, l'intervento avrà inizio. Come vedete, c'è una riduzione di spazio discrezionale da parte della Presidenza.

La Presidenza conta, come sempre, sulla fattiva cooperazione dei colleghi.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPPELLITI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 15 febbraio 2001**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione finale del disegno di legge:

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Riforma della legislazione nazionale del turismo (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Miceli ed altri; Wilde ed altri; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; e del Consiglio regionale del Veneto; e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge del deputato Marengo*).

– SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180) (*Relazione orale*).

3. Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge dei deputati Giacco ed altri*).

– MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).

– RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491) (*Relazione orale*).

III. Ratifiche di accordi internazionali.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 (1284-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997 (2868-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (4123-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (4919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatta a Tashkent il 26 novembre 1999 (4862).
6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (4819).
7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonchè al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 (4890).
8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999 (4891).
9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tec-

nologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998 (4920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (4905).

11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998 (4952).

La seduta è tolta (*ore 19,22*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati (4339-B)**

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI E ALLEGATO A

Art. 5.

Approvato

*(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1977)*

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

«Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle le-

sioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi».

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in

misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecunaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi

dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto».

ALLEGATO A

(v. articolo 5, comma 2)

TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO

Punto percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
—	—
1	1,0
2	1,1
3	1,2
4	1,3
5	1,5
6	1,7
7	1,9
8	2,1
9	2,3

EMENDAMENTI

5.45

WILDE, CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.35

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «di lieve entità».

5.48

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ogni punto percentuale di invalidità», aggiungere le altre: «aggiuntivo a quello riconosciuto per la invalidità limitante l'efficienza lavorativa del danneggiato».

5.51

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Respinto

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: «L'importo così determinato» fino a: «anno di età».

5.1

MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dall'undicesimo anno», con le altre: «dal ventunesimo anno».

5.34

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila» con le altre: «il valore del primo punto va da un minimo di lire un milione cinquecentomila ad un massimo di tre milioni».

5.2

MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «un milione duecentomila», con le altre: «due milioni di lire».

5.540

DE LUCA Athos

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «un milione duecentomila» con le altre: «un milionesettacentomila».

5.49

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire centomila per ogni giorno di inabilità assoluta; e un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di inabilità parziale».

5.3

MAGNALBÒ, TURINI, DEMASI

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «lire settantamila», con le altre: «lire centomila».

5.41

WILDE, CASTELLI

Id. em. 5.3

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «settantamila» con le altre: «centomila».

5.38

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di lire settantamila» con le altre: «dal minimo di lire settantamila ad un massimo di lire centomila».

5.44

WILDE, CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.37

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «la lesione all'integrità» fino alla fine con le altre: «ogni altro pregiudizio della persona arrecato dalle lesioni e dall'invalidità al leso, diverso dalle efficienze lavorative, cioè delle capacità di essere utili per sé e per gli altri».

5.39

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole: «il danno biologico è risarcibile» fino alla fine del comma.

5.36

WILDE, CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il danno alla capacità lavorativa va valutato col protocollo e con la tabella delle invalidità del decreto ministeriale 5/2/1992, n. 43 e va liquidato ai lesi con reddito reale, con la capitalizzazione del reddito annuo, ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 26/2/1977, n. 39; ed ai lesi che non hanno reddito reale (bambino, studente, casalinga, anziano, disoccupato etc) con la capitalizzazione di un reddito virtuale annuo, che non può essere inferiore al reddito del minimo-valore-uomo, come disposto dal 3º comma dell'articolo 4 della legge n. 39 del 1977 e che non può essere superiore a lire cinquantamiloni. Le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie per il calcolo del danno alla capacità lavorativa sono calcolate sulle tavole di mortalità più recenti dell'Istat e sul tasso di interesse del denaro del 4,50%».

5.43

WILDE, CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

5.13

MUNGARI, TRAVAGLIA

Respinto

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se la lesione all'integrità psico-fisica è superiore a cinque punti di invalidità permanente, l'ammontare del danno da invalidità permanente determinato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice, con specifica motivazione, in misura non superiore al quinto, tenuto conto delle circostanze del caso concreto».

5.24

DE CAROLIS, MUNGARI

Respinto

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico permanente può essere ulteriormente risarcito dal giudice, con idonea motivazione, nel limite massimo di un quinto, per tener conto di particolari circostanze del caso concreto»

5.50

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Respinto

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è liquidato a titolo di danno morale un importo da un minimo del 25 per cento sino al 50 per cento di quello riconosciuto a titolo di danno biologico, costituito dalla somma di quanto liquidato a titolo di invalidità permanente e di quanto liquidato a titolo di invalidità temporanea. La determinazione di tale percentuale è rimessa alla discrezionalità del magistrato in considerazione delle peculiarità del danneggiato e dello specifico tipo di lesione riportata».

5.4

MAGNALBÒ

Respinto

Alla fine del comma 4, aggiungere le parole: «e anche nelle sue proiezioni dinamico-relazionali».

5.42

WILDE, CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

5.52

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Id. em. 5.42

Sopprimere il comma 5.

5.40

WILDE, CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

5.5

MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

ORDINI DEL GIORNO

9.4339-B.1

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato

considerato che, in attesa di una disciplina organica sul danno biologico, con il comma 2 dell'articolo 5 viene introdotto, per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento, un criterio di risarcimento a punto unico;

atteso che detto criterio risponde ad esigenze di abbattimento dell'elevato contenzioso giudiziario in atto presso i Tribunali, contribuisce a rendere più rapidi i risarcimenti nell'interesse dei consumatori ed utenti e raccoglie le indicazioni contenute nel protocollo d'intesa raggiunto al tavolo di concertazione sull'assicurazione RC auto, istituito presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

considerato che tuttavia detta norma lascia aperti numerosi problemi, quali il raccordo tra invalidità fino al 9 per cento e quelle di grado immediatamente superiore, la fissazione di un criterio di omogeneità tra danni da circolazione stradale ed altri danni di pari entità conseguenti ad altri eventi di natura dolosa o colposa;

considerato che la determinazione in lire un milione duecentomila del primo punto di invalidità, nonché in lire settantamila per ogni giorno di inabilità temporanea, comportano, per taluni casi, la liquidazione di valori più bassi di quelli attualmente disposti da numerosi tribunali italiani.

Tutto ciò premesso

Ferma restando la necessità di procedere con sollecitudine alla definizione di un'organica disciplina sul danno biologico, si impegna il Governo, al fine di evitare rilevanti strascichi giudiziari, a realizzare gli opportuni raccordi tra lesioni da incidenti automobilistici ed incidenti di altra natura e tra lesioni inferiori o pari e superiori al 9 per cento, a realizzare un attento monitoraggio degli effetti dell'introduzione dei prima richiamati parametri monetari di riferimento, prevedendo, laddove se ne riscontrasse la necessità, interventi di aggiustamento e di aggiornamento di detti parametri, oltre quanto previsto al comma 6 dell'articolo in questione.

(*) Accolto dal Governo

9.4339-B.2

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4339-B, recante: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»;

premesso che:

l'articolo 5 reca, tra l'altro, norme relative al risarcimento del danno biologico per lesione di lieve entità, al fine di uniformare i risarcimenti su tutto il territorio nazionale e di stabilizzare i costi dei risarcimenti stessi per gli effetti che essi hanno sui premi pagati dagli assicurati per la RC auto;

il comma 4 di detto articolo stabilisce, peraltro, che il danno biologico risultante dall'applicazione dei parametri fissati ai commi precedenti «viene ulteriormente risarcito» tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato e ciò senza alcun limite;

il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 4093 attualmente all'esame della Commissione giustizia, recante norme per il risarcimento del danno alla persona di qualunque entità, nel prevedere la facoltà per il giudice di adeguare il risarcimento del danno biologico che risulterebbe dall'applicazione dei parametri fissati dalla legge in funzione di particolari circostanze del caso concreto, stabilisce che l'oscillazione in aumento o in diminuzione di detto risarcimento rispetto ai valori fissati dalla legge stessa possa essere di 1/5;

considerato che

la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 5 è tale da poter vanificare gli obiettivi complessivi perseguiti dal Governo in ordine al contenimento dell'inflazione;

occorre evitare il continuo incremento dei risarcimenti delle lesioni di lieve entità – già attualmente i più elevati d'Europa – per l'influenza che essi hanno sugli aumenti dei premi assicurativi per la RC auto, pur nel rispetto del diritto al risarcimento dei danneggiati,

impegna il Governo

a monitorare l'andamento del risarcimento del danno biologico di lieve entità, segnatamente per quanto riguarda la corretta applicazione del comma 4 ai soli casi di eccezionale particolarità, e se del caso ad intervenire per gli opportuni adeguamenti legislativi al fine di rendere effettiva l'uniformità dei criteri risarcitorii su tutto il territorio nazionale nonché di garantire l'obiettivo del contenimento dell'inflazione.

(*) Accolto dal Governo

9.4339-B.3

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato

premesso che

l'ultimo capoverso del comma 7 dell'articolo 5 stabilire una nuova procedura per l'evidenziazione dei compensi dovuti ai professionisti nel caso venga richiesta la loro assistenza nei risarcimenti effettuati in via stragiudiziale.

La generica definizione di professionisti potrebbe ingenerare incertezze circa i soggetti detentori delle prerogative professionali per svolgere tali funzioni, mentre la definizione stessa del danno biologico richiamata nel testo, facendo inequivocabilmente riferimento all'integrità psico-fisica della persona, si riferisce a compiti di tutela legale che dal nostro ordinamento sono riservati in maniera esclusiva ad una precisa figura professionale

Ribadisce che tali attività di consulenze e di assistenza nella fase stragiudiziale, per la tutela del diritto al risarcimento del danno ed alla quantificazione del medesimo, si devono intendere esclusivamente prerogative della figura professionale di avvocato o praticante avvocato regolarmente iscritto all'Albo e al Registro.

(*) Accolto dal Governo

**ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICI AGLI ARTICOLI 6 E 7 APPROVATI DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI**

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato*(Ricorsi)*

1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni al-

tra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riasicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni diversa disposizione.

CAPO II**INTERVENTI NEI SETTORI
AGRICOLI, FORESTALE, DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA**

Art. 7.

Approvato

(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinchè sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola della Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produt-

tive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootechnica in produzione estensiva, biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

PROPOSTE DI STRALCIO

2.

WILDE, ANTOLINI

Respinta

Stralciare l'articolo.

3.

D'ALÌ

Id. proposta di stralcio n. 2

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

7.18

WILDE, ANTOLINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.29

D'ALÌ, TRAVAGLIA, MUNGARI

Id. em. 7.18

Sopprimere l'articolo.

7.19

WILDE, ANTOLINI, CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.17

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dopo aver acquisito il parere» *aggiungere le altre:* «delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».

7.30

D'ALÌ, MUNGARI, TRAVAGLIA

Id. em. 7.17

Al comma 2, dopo le parole: «dopo aver acquisito il parere» *aggiungere le altre:* «delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e».

7.16

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «sono trasmessi» *aggiungere le altre:* «previa consultazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».

7.26

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ

Id. em. 7.16

Al comma 2 dopo le parole: «sono trasmessi» *aggiungere le altre:* «previa consultazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».

7.31

D'ALÌ, MUNGARI, TRAVAGLIA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, entro quaranta giorni,».

7.15

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Id. em. 7.31

Al comma 2 sopprimere le parole: «, entro quaranta giorni,».

7.20

WILDE, ANTOLINI, CASTELLI

Le parole da: «Al comma 2» a «quaranta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «quaranta» con le altre: «centoventi».

7.21

WILDE, ANTOLINI, CASTELLI

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «quaranta» con le altre: «sessanta».

7.22

WILDE, ANTOLINI, CASTELLI

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «quaranta» con le altre: «novanta».

7.14

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia» con le altre: «il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.25

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ

Id. em. 7.14

Al comma 2 sostituire le parole: «il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia» *con le altre:* «il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.32

D'ALÌ

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

7.13

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

7.33

D'ALÌ

Id. em. 7.13

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

7.12

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole: «creare le condizioni per».

7.34

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ

Id. em. 7.12

Al comma 3 sopprimere le parole: «creare le condizioni per».

7.11

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «individuando i presupposti per l'istituzione di» *con l'altra:* «istituendo».

7.27

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ

Id. em. 7.11

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «individuando i presupposti per l'istituzione di» *con l'altra:* «istituendo».

7.10

PIREDDA, BOSI

Respinto

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «comprese quelle relative» *fino a:* «fonti alternative di reddito».

**ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI**

Art. 8.

Approvato

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti

con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abbando l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;

aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni.

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI STRALCIO

4.

WILDE, ANTOLINI

Respinta

Stralciare l'articolo.

5.

D'ALÌ

Id. proposta di stralcio n. 4

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

8.16

WILDE, ANTOLINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.23

D'ALÌ

Id. em. 8.16

Sopprimere l'articolo.

8.13

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «creando le condizioni per» *con l'altra:* «favorendo».

8.18

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ, MUNGARI

Id. em. 8.13

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «creando le condizioni per» *con l'altra:* «favorendo».

8.5

PIREDDA, BOSI

Respinto

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «la certificazione delle attività».

8.11

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) estensione dell’ambito di operatività del Fondo per lo sviluppo in agricoltura di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;».

8.20

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D’ALÌ, MUNGARI

Id. em. 8.11

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) estensione dell’ambito di operatività del Fondo per lo sviluppo in agricoltura di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;».

8.12

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) incentivazione dell’imprenditoria giovanile;».

8.19

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D’ALÌ, MUNGARI

Id. em. 8.12

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) incentivazione dell’imprenditoria giovanile;».

8.10

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 1, lettera bb) sopprimere le parole: «creare le condizioni atte a».

8.24

D'ALÌ, MUNGARI, TRAVAGLIA

Id. em. 8.10

Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole: «creare le condizioni atte a».

8.21

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ, MUNGARI

Inammissibile

Al comma 1 sopprimere la lettere gg).

8.25

D'ALÌ

Inammissibile

Al comma 1, lettera gg) sopprimere le parole: «, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali».

8.15

WILDE, ANTOLINI, CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.8

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «fino a ventiquattro mesi» con le altre: «fino a dodici mesi».

8.26

D'ALÌ

Id. em. 8.8

Al comma 2 sostituire le parole: «fino a ventiquattro mesi» con le altre: «fino a dodici mesi».

8.7

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le altre: «novantesimo giorno».

8.27

D'ALÌ

Id. em. 8.7

Al comma 2 sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le altre: «novantesimo giorno».

ORDINE DEL GIORNO

9.4339-B.4

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in relazione all'individuazione dei criteri direttivi della delega in materia di emersione dell'economia illegale e sommersa e in materia di introduzione di norme relative al lavoro atipico così come previsto dall'articolo 8, lettere *z*) e *aa*);

impegna il Governo

affinché l'esercizio della delega avvenga richiamando la normativa vigente in materia di emersione dell'economia e tenendo conto che è in fase di discussione alla Camera un provvedimento che fissa norme di carattere generale per i lavori atipici in tutti i settori.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

*(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge n. 321, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996)*

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalità di erogazione del contributo».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PRIVATIZZAZIONI

Art. 10.

Approvato

*(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge
n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del
1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)*

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla

data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta».

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo».

PROPOSTA DI STRALCIO

6.

MELONI

Ritirata

Stralciare il comma 2.

EMENDAMENTI

10.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

10.20

DE LUCA Athos

Ritirato e trasformato nell'odg n. 458

Al comma 3 sostituire le parole da: «Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato» fino a: «oggetto della richiesta» con le altre: «Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tali richieste; ove il Ministro non si sia pronunciato entro tale termine, tali richieste si intendono accolte. Le società che hanno presentato tali richieste sono ammesse alle procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4».

10.17

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «giorni dalla data di ricevimento della richiesta» aggiungere le altre: «che può essere presentata anche da imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, .8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

10.10

GIARETTA

Ritirato e trasformato nell'odg n. 450

Al comma 3, dopo le parole: «Le predette società» inserire le altre: «e le imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

10.200

BESOSTRI

Ritirato

*Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le parole:
«di cui ai commi 3 e 4».*

10.15

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Respinto

*Al comma 3, sostituire le parole: «nel bacino territoriale» con le se-
guenti: «nei Comuni».*

ORDINI DEL GIORNO

9.4339-B.5(testo 2)

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che al comma 2 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 4339-B è stata inserita la scadenza temporale del 31 dicembre 2005 per i diritti di società partecipate da Regioni, alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali;

atteso che tale modifica penalizza le imprese elettriche minori di cui agli articoli 4 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

invita il Governo

ad intervenire tempestivamente per **riesaminare** le condizioni in essere prima della fissazione del suddetto termine.

(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata, che sostituisce l'altra: «ripristi-
nare».

9.4339-B.6 (testo 2)

DE CAROLIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che al comma 2 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 4339-B è stata inserita la scadenza temporale del 31 dicembre 2005 per i diritti di società partecipate da Regioni, alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali,

considerato che:

il termine di decadenza delle concessioni di cui al comma 2 modifica i diritti acquisiti dalle società partecipate dalle Regioni con ciò provocando un danno ingiusto agli azionisti pubblici e privati di dette società, agli investimenti ed all'occupazione,

considerato inoltre che:

tal modifica penalizza le imprese elettriche minori di cui agli articoli 4 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,

impegna il Governo:

a favorire il riesame del citato comma al fine di riconoscere alle imprese e società partecipate dalle Regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali, di continuare a godere dei benefici della legge n. 359 del 1992.

(*) Accolto dal Governo con la soppressione, in fine, delle parole: «con ciò ripristinando quanto il Senato aveva approvato in sede di prima lettura del citato disegno di legge.»

9.4339-B.7 (testo 2)

MELONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del comma 2 dell'articolo 10 del disegno di legge 4339-B,

premesso che:

che nel testo licenziato dal Senato in data 14 giugno 2000, il comma era così formulato: «Restano impregiudicati i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.»;

preso atto della richiesta del Governo che intende limitare le modifiche al solo comma 3 dell'articolo 10 (ENEL-Municipalizzate) onde non incorrere nel pericolo che il protrarsi del dibattito parlamentare possa,

data l'imminente fine della legislatura, mettere a rischio l'approvazione dell'intero disegno di legge,

dato che il termine di decadenza delle concessioni di cui al comma 2 introdotto come «interpretazione autentica» della legge n. 359 del 1992 modifica i diritti acquisiti dalle società del settore partecipate dalle Regioni con capitale sia pubblico che privato con ciò provocando un danno ingiusto agli azionisti di dette società per la diminuzione del valore delle loro azioni ed agli investimenti effettuati dalle società stesse che saranno costrette a rivedere i propri organici con una sensibile diminuzione degli attuali livelli occupazionali adottati nel presupposto dell'esistenza e dell'esercizio dei diritti citati;

impegna il Governo:

a favorire il riesame del citato comma al fine di riconoscere alle società partecipate dalle Regioni di continuare a godere dei benefici della legge n. 359 del 1992 con ciò ripristinando quanto il Senato aveva approvato in sede di prima lettura del citato disegno di legge.

(*) Accolto dal Governo con la soppressione delle parole: «con ciò ripristinando quanto il Senato aveva approvato in sede di prima lettura del citato disegno di legge.»

9.4339-B.8

PARDINI, GUERZONI, CAMERINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 4339-B, già approvato dal Senato in data 14 giugno 2000 e modificato dalla Camera il 10 gennaio 2001;

visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 10 del predetto disegno di legge, che integra l'attuale testo dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevedendo:

l'assegnazione al Ministero dell'industria di un termine di 60 giorni per provvedere sulle richieste delle società degli enti locali operanti nella distribuzione di energia elettrica ed aventi non meno di 100.000 clienti finali, presentate a norma del predetto comma 5 entro il termine del 31 marzo 2000 e finalizzate all'estensione del bacino territoriale di attività in applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 9;

il formarsi del silenzio-assenso decorso tale termine senza che il ministro si sia pronunciato;

l'ammissione delle predette società alle procedure di cui al comma 3 del medesimo articolo 9 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore ad un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta di cui sopra;

considerato che tale disposizione interviene sui poteri che il Ministero dell'industria esercita in ordine alle richieste in questione, sottoponendo detti poteri al silenzio-assenso per decorso del termine e vincolandone lo svolgimento nel merito per le richieste relative a bacini territoriali in cui la società richiedente abbia un numero di clienti finali non inferiore ad un quarto del totale;

considerato che tale disposizione non opera in alcun modo sulle facoltà delle predette società di presentare richieste al Ministero dell'industria a norma dell'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999, facoltà ormai esercitata e da cui le società sono decadute il 31 marzo 2000 e che non è più esercitabile modulando le richieste sulla base del nuovo limite quantitativo inserito nel comma in esame;

dato atto, pertanto, che l'articolo 10, comma 3, del disegno di legge n. 4339-B non prevede né presuppone in alcun modo la possibilità, per le società di distribuzione elettrica degli enti locali che ne abbiano i requisiti, di presentare nuove richieste o di riformulare le richieste già presentate nei termini a norma dell'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ma si limita a puntualizzare l'esercizio dei poteri del Ministero dell'industria in ordine alle richieste già presentate nel rispetto del termine di legge del 31 marzo 2000 ed a ribadire all'Enel, nei confronti delle suddette società, di aprire le trattative e di condurle in modo ispirato a equità,

impegna il Governo:

a non consentire né la presentazione di nuove richieste ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 79 del 1999 né la riformulazione delle richieste già presentate nei termini a norma di tale medesima disposizione ed a operare affinché l'Enel dia seguito alle richieste delle società già presentate nel termine del 31 marzo 2000 e negozi con le stesse con trattative ispirate ad equità. Il Ministero dell'industria e del tesoro sono impegnati a promuovere l'aggregazione anche attraverso specifici accordi di programma.

(*) Accolto dal Governo

9.4339-B.9

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che il Regolamento CEE n. 17 del 1962 di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (attuali 81 e 82) stabilisce un potere della Commissione di infliggere ammende che variano da un minimo di mille Euro

ad un massimo di un milione, aumentabile fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione;

che tale procedura è applicabile ai soli procedimenti che si svolgono davanti alla Commissione CE e che il regolamento non ha alcuna finalità di armonizzazione delle legislazioni nazionali;

che gli Stati membri dell'UE non hanno adottato il criterio del fatturato globale o lo hanno delimitato alla quota realizzata nel territorio nazionale;

che la legge n. 287 del 1990 prevede che l'Autorità garante «nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante»,

impegna il Governo:

a definire, nell'interpretazione dell'articolo 11 del disegno di legge in esame, laddove modifica l'articolo 15 della legge n. 287 del 1990, criteri di misura delle sanzioni, in caso di abuso di posizione dominante, basate sulla proporzionalità dell'infrazione e tali da non produrre effetti spieguativi sul piano patrimoniale per le imprese italiane rispetto a quelle degli altri paesi membri.

(*) Accolto dal Governo

9.4339-B.458 (già em. 10.20)

DE LUCA Athos

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 4339-B,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nello spirito del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, cosiddetto decreto "Bersani" sulla liberalizzazione dell'energia elettrica, e della valorizzazione del positivo rapporto territoriale tra le aziende erogatrici di energia elettrica e gli utenti, sia favorita una soluzione positiva dei negoziati in corso tra alcune società municipalizzate e l'Enel circa l'acquisizione di alcuni rami della rete distributiva contigui agli ambiti territoriali già serviti.

(*) Accolto dal Governo

9.4339-B.450 (già em. 10.10)

GIARETTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 4339-B,

premesso:

che le imprese elettriche minori sono state, a suo tempo, escluse dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica senza essere assoggettate, diversamente dalle imprese elettriche degli enti locali, a regime di concessione;

che si tratta di imprese già a capitale interamente privato, così come si avviano ad esserlo le imprese elettriche comunali o partecipate dagli enti locali;

che le imprese elettriche minori, pur contribuendo, per il loro elevato numero, a dare un concreto significato all'obiettivo di promuovere il pluralismo degli operatori, distribuiscono, tuttavia, ad un limitato numero di clienti, per cui un loro sviluppo non comporta alcun sostanziale pregiudizio all'interesse dei grandi distributori;

che il decreto legislativo n. 79 del 1999 ha, d'altra parte, assoggettato le imprese elettriche minori al medesimo regime di concessione che regola l'attività dell'Enel e delle imprese municipalizzate;

che appare necessario evitare, quindi, ogni disparità di trattamento tra i distributori in funzione delle loro maggiori o minori dimensioni,

impegna il Governo,

nell'ambito delle prerogative assegnate al Ministro dell'industria dall'articolo 9 del suddetto decreto ad assumere le opportune iniziative perché le sopra citate aziende possano, in coerenza con i principi generali contenuti nel decreto legislativo n. 79 del 1999, finalizzati a favorire il pluralismo dell'offerta nel settore della distribuzione dell'energia elettrica, essere destinatarie delle concessioni per i comuni già serviti e provvedere alla cessione dei rami d'azienda in conformità con le previsioni del comma 5 dell'articolo 9 di detto decreto legislativo.

(*) Accolto dal Governo

**ARTICOLI 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 11, 12, 13, 14,
15, 16 E 17 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 11.

Approvato

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente:

«3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso».

3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quintus. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni».

4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: «in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al dieci per cento», e le parole: «relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante» sono soppresse.

TITOLO II

INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

CAPO I

INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 12.

Approvato

(*Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49*)

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.

2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: «, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda».

3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.

4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie».

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di

cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.

7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5».

8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, così come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 13.

Approvato

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
8 agosto 1985, n. 443)*

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono sopprese le parole: «la responsabilità limitata e».

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, semprevché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società».

3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: «articoli 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,» e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: «articoli 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 14.

Approvato

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI)

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *aa*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 15.

Approvato

(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera *b*) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle

regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, le parole «allo 0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento».

Art. 16.

Approvato

*(Agevolazioni per l'informazione
al consumatore)*

1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

*(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e
di movimentazione delle merci)*

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

denza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo

(Realizzazione di opere autostradali)

1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggio, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 18 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspi-

rante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti»;

c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate».

EMENDAMENTI

18.2

PONTONE, TURINI, DEMASI, BORNACIN

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «aver conseguito un diploma» sino a: «in relazione al ramo di mediazione prescelto», con le altre: «aver conseguito un diploma di scuola di secondo grado, aver frequentato uno specifico corso di formazione professionale oppure aver effettuato un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi ed in ogni caso aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto».

18.1

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso 3,, lettera a) dopo la parola: «società» aggiungere l'altra: «cooperative».

**ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 19 INTRODOTTO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI**

Art. 19.

Approvato

(Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)

1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmati loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:

- a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;*
- b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;*
- c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti;*
- d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;*
- e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;*
- f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;*
- g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;*
- h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;*
- i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i comuni individuano il numero delle auto-*

rizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge stessa. L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.

3. In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole «tutte le attrezzature fisse e mobili» devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.

EMENDAMENTI

19.8

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «linee guida per l'ammodernamento» *con le altre:* «linee guida per la razionalizzazione».

19.6

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «servizi minimi» con le altre: «servizi necessari».

19.7

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «attività commerciali» aggiungere le altre: «e di servizi».

19.9

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

19.5

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 3 dopo le parole: «dei prezzi» aggiungere le altre: «masimi».

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 20 INTRODOTTO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Norme in materia di apertura di esercizi commerciali)

1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio

avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla citata lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

EMENDAMENTO

20.2

WILDE, CASTELLI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 21 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO II

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 21.

Approvato

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: «enti pubblici,» sono inserite le seguenti: «da regioni nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: «e di *factoring*» sono sostituite dalle seguenti: «, di *factoring* e di *general trading*».

3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295».

4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in *franchising*. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito *addendum* alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è inserito il seguente:

«6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo».

6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi *export* a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi *export*, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale può essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.

8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h)* promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri»;

b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le unità operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri può valutare l'opportunità di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso le unità operative dell'ICE all'estero senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

10. Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'interna-

zionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, è stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Allo scopo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione, a valere su detta somma, di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis*. Sulla stessa somma gravano altresì gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie anzidette, con riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMENDAMENTO

21.1

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «dell'abbigliamento e calzaturiero» aggiungere le altre: «e del settore turistico».

ORDINE DEL GIORNO

9.4339-B.10

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4339,

premesso che:

la legge n. 388 del 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), all'articolo 103 comma 5, dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e artigianato provveda alla concessione di agevolazioni per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico;

la legge n. 388 del 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), all'articolo 103 comma 6, stanzia la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale;

la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 7115 in cui, all'articolo 21 comma 10, ad integrazione di quanto già previsto dalla succitata legge n. 388 del 29 dicembre 2000, è stanziata la somma di ulteriori 110 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 103 della legge n. 388 del 2000 senza tornare a specificare la ripartizione prevista in detto articolo 103,

impegna il Governo:

a emanare i bandi pubblici nei quali sono indicate tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, tenendo presente che la somma di ulteriori lire 110 miliardi per l'anno 2001 si deve intendere suddivisa per lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale, come da articolo 103 comma 6 della legge n. 388 del 2000.

(*) Accolto dal Governo

**ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 22 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI**

CAPO III

**MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE
DELLE COMUNICAZIONI**

Art. 22.

Approvato

*(Contributo per l'acquisto di ricevitori - decodificatori e disposizioni
in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni)*

1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET è riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.

5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

EMENDAMENTI

22.1

WILDE, CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

22.5

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e, in generale, nel campo delle comunicazioni».

22.2

WILDE, CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

22.7

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «prevalentemente» con le altre: «esclusivamente».

22.8

WILDE, CASTELLI

Inammissibile

Al comma 4, sopprimere le parole: «individuati dal» fino alla fine del comma.

22.6

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «individuati dal Ministero delle comunicazioni».

22.3

WILDE, CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

22.10

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 5 sopprimere la parola: «direttamente».

ARTICOLO 23, 24 E 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI ALL'ARTICOLO 23, 24 E 25 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Contributi a favore delle emittenti televisive locali)

1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire

101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI

Art. 24.

Approvato

(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequili-

brio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;

d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;

f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Norme applicative)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B**Dichiarazione di voto finale del senatore Capani
sul disegno di legge n. 4339-B**

Nel dichiarare a nome dei senatori comunisti il voto favorevole a questo provvedimento, intendo svolgere delle brevi considerazioni relativamente ad alcune questioni rispetto alle quali si è soffermato il dibattito. In primo luogo, con l'approvazione dell'emendamento all'articolo 10, con il quale si elimina l'obbligatorietà per l'ENEL a cedere quote consistenti di clienti collocati nei cosiddetti ambiti territoriali contigui a favore delle *ex* municipalizzate, si è sanata una situazione che avrebbe potuto provoca conseguenze disastrose non solo sugli assetti dell'ENEL, ma mettere in discussione la stessa tariffa unica nazionale ed, al tempo stesso, aprire una fase di lungo contenzioso tra ENEL e municipalizzate a tutto danno dei consumatori e di quella apertura del mercato che si intende realizzare.

Un'altra questione sulla quale intendo soffermarmi, alla quale i senatori comunisti annettono grande importanza e di cui rivendicano la paternità, è quella contenuta all'articolo 13, con il quale, intervenendo a modifica della legge 8 agosto 1985, n. 443, si permette alle società artigiane di costituirsi sotto forma di società a responsabilità limitata. Con questa norma si consente alle società artigiane, che rimangono tali nella sostanza, di rafforzare la loro struttura finanziaria migliorando l'efficienza dell'organizzazione aziendale, in modo da conseguire condizioni competitive più stabili rispetto al mercato. La norma in questione si muove, per altro, in piena sintonia con l'obiettivo, più volte sottolineato nei documenti di indirizzo e programmazione, di rafforzare la struttura del sistema delle piccole imprese, renderle quindi più competitive in grado di affrontare, anche da piccola dimensione, le sfide della globalizzazione.

Infine vorrei soffermarmi sulle norme introdotte alla Camera in relazione al danno biologico, con riferimento al risarcimento di danni alla persona di lieve entità, ovvero che comportano postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento. La norma, che recepisce quanto sottoscritto al tavolo di concertazione sull'assicurazione RC auto istituito presso il Ministero dell'industria, se da un lato risponde alla necessità di introdurre elementi di equità risarcitoria e di abbattimento dell'elevato contenzioso giudiziario in atto dei tribunali, presenta tuttavia, in questa sua impostazione semplificatoria, numerosi elementi discutibili, sia perché mancano elementi di raccordo con il resto del sistema risarcitorio del danno biologico, sia perché i limiti fissati comportano la liquidazione di valori più bassi di quelli attualmente disposti da numerosi tribunali italiani. Per questi motivi abbiamo presentato in Commissione un ordine del giorno, approvato dall'Aula, con il quale si impegna il Governo a realizzare interventi di aggiu-

stamento e di aggiornamento, in attesa che tutta la materia trovi una sua disciplina organica.

Con l'approvazione di questo provvedimento, che contiene molti altri punti di non secondaria importanza si offre un importante strumento per lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese del nostro paese, per la loro internazionalizzazione, da ciò il voto favorevole convinto dei senatori comunisti.

Sen. CAPONI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE Num.	OGGETTO Tipo	RISULTATO						ESITO
		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM. Disegno di legge n. 4339-B. Emendamento 5.48, Pontone e altri	145	141	001	014	126	071	RESP.
2	NOM. Disegno di legge n. 4339-B. Emendamento 5.1, Magnatbo'	148	143	000	015	128	072	RESP.
3	NOM. Disegno di legge n. 4339-B. Emendam. 5.39 Wilde e Castelli	143	131	002	004	125	066	RESP.
4	NOM. Disegno di legge n. 4339-B. Emendam.5.13 Mungari e Travaglia	147	140	000	012	128	071	RESP.
5	NOM. Disegno di legge n. 4339-B. Emendam. 5.40 Wilde e Castelli	150	145	003	011	131	073	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

1027^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

14 FEBBRAIO 2001

Seduta N. 1027 del 14-02-2001 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	
AGOSTINI GERARDO	C	C		C	C
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C	C
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	C	C
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA				C	
AZZOLLINI ANTONIO	F	F		F	
BALDINI MASSIMO	F	F			
BARBIERI SILVIA	M	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C	C
BEDIN TINO	M	M	N	M	M
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	C	C	C	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	C	C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO		R	F		
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	C	C
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	M	M	M	M	M
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	M	M	M	M	M
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	C
BORNACIN GIORGIO	F	F		F	
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M	C
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C
BRIGNONE GUIDO	F	R	F	R	
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C

1027^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

14 FEBBRAIO 2001

Seduta N. 1027 del 14-02-2001 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BRUTTI MASSIMO				C	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C
CALLEGARO LUCIANO			F		
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	F	F	R	F	
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C
CAMO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C	C
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C	C
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	C	C	C	C	C
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO		F		F	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C
CIONI GRAZIANO	M	M	M	M	M
CIRAMI MELCHIORRE		A		F	
CO' FAUSTO				C	
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	C
CORRAO LUDOVICO	M	M	M	M	M
COVIELLO ROMUALDO	C	C	C	C	C
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C	C
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C
DE ANNA DINO	F	F	R	F	
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	C	A
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M

1027^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

14 FEBBRAIO 2001

Seduta N. 1027 del 14-02-2001 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
DE LUCA ATHOS		C	C	C	C
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	C
DEMASI VINCENZO	F	F		F	
DENTAMARO IDA	C	C	C	C	C
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C	C
DIANA LINO	C	C	C	C	C
DIANA LORENZO	M	M	M	M	M
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C	C
DONDEYNNAZ GUIDO	C	C	C	C	
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C
D'URSO MARIO	C	C	C	C	C
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	C
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	C	C	C	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA					C
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M	M	M	M
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	C	C
GRUOSO VITO	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	C	C
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	C	C
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C	C
LAURIA BALDASSARE	C	C	C	C	C

1027^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

14 FEBBRAIO 2001

Seduta N. 1027 del 14-02-2001 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
LAURIA MICHELE	M	M	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	C	C	C	C	C
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C		C
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA				C	C
LORENZI LUCIANO	C	C	C	C	
LORETO ROCCO VITO	M	M	M	M	M
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MAGGI ERNESTO					F
MAGGIORE GIUSEPPE	M	M	M	M	M
MANARA ELIA	R	R	R	R	R
MANCA VINCENZO RUGGERO					F
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	M	M	M	M	M
MANFREDI LUIGI	F	F		R	F
MANIS ADOLFO	M	M	M	M	M
MANZELLA ANDREA	C	C	C	C	C
MANZI LUCIANO	C	C	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C	C	
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C
MARITATI ALBERTO GAETANO	C	C	C	C	C
MASCIONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MASULLO ALDO	C	C	C	C	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO		F			
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C
MELUZZI ALESSANDRO	C	C	C	C	C
MICELA SILVANO	C	C	C	C	C
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	M	M	M	M	M

1027^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

14 FEBBRAIO 2001

Seduta N. 1027 del 14-02-2001 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C
MORO FRANCESCO	F	R	R	R	R
MUNDI VITTORIO	C	C	C	C	C
MUNGARI VINCENZO	M	M	M	M	M
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	R	C	C
NAPOLI ROBERTO	C	C	C	C	C
NAVA DAVIDE	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C	C
OSSICINI ADRIANO	C	C	F	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C
PALUMBO ANIELLO				C	
PAPINI ANDREA	C	C	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	C	C	C	C	C
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	R	R	R	R	R
PETRUCCI PATRIZIO	M	M	M	M	M
PETTINATO ROSARIO	C	C	C	C	C
PIANETTA ENRICO	F	F	R	F	F
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C	C
PIERONI MAURIZIO	M	M	M	M	M
PILONI ORNELLA	M	M	M	M	M
PINTO MICHELE	C	C	C	C	C
PIREDDA MATTEO	F	F	R	F	
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	C	C

1027^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

14 FEBBRAIO 2001

Seduta N. 1027 del 14-02-2001 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	C	C
PREDA ALDO	C	C	C	C	C
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	C
RIZZI ENRICO	F	F	R	F	F
ROBOL ALBERTO	M	M	M	M	C
ROCCHI CARLA	M	M	M	M	M
ROGNONI CARLO	C	C	C	C	C
ROSSI SERGIO	F	F	F	F	F
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C	C
SALVATO ERSILIA	C	C	C	C	C
SALVI CESARE	M	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C	C
SARTO GIORGIO		C	C	A	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	C	C
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA	F	F	F	F	F
SEMENZATO STEFANO	M	M	M	M	C
SENESE SALVATORE	C	C	C	C	C
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C	C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M	M	M
STANISCIA ANGELO	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO				R	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M
TOIA PATRIZIA	C	C	C	C	C
TONIOLLI MARCO				F	
TURINI GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	A	C	A	A	
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C	C
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	M	M	M	M	M

1027^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

14 FEBBRAIO 2001

Seduta N. 1027 del 14-02-2001 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astemuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C	C
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C	C
VOLCIC DEMETRIO	C	C	C	C	C
WILDE MASSIMO	R	F	R	R	F
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	C	C

**Giunta per gli affari delle Comunità europee,
presentazione di relazioni**

A nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in data 7 febbraio 2001, il senatore Bedin ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, una relazione sulle «Riunioni della conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Lisbona e di Versailles» (*Doc. XVI, n. 15*).

Detto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. DI PIETRO Antonio

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante disposizioni per l'affidamento all'Enac dei compiti di certificazione per gli impianti ed i sistemi per l'assistenza al volo (4994)
(presentato in data **14/02/01**)

Sen. LORENZI Luciano, BIANCO Walter, CECCATO Giuseppe,
GNUTTI Vito

Utilizzo del voto di diploma liceale ai fini dell'accesso ai corsi universitari (4995)
(presentato in data **14/02/01**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9^a Commissione permanente Agricoltura

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (4993)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 4º Difesa, 5º Bilancio, 6º Finanze, 10º Industria, 11º Lavoro, 12º Sanità, 13º Ambiente, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1º Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

(assegnato in data **14/02/01**)

Disegni di legge, nuova assegnazione**In sede deliberante***3^a Commissione permanente Aff. esteri*

Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (4927)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, Giunta affari Comunità Europee

Già assegnato, in sede referente, alla 3^a Commissione permanente (Aff. esteri); precedentemente deferito in sede

deliberante, alla 3^a Commissione permanente (Aff. esteri)

(assegnato in data **14/02/01**)

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di gennaio, i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente, dei beni e delle attività culturali, delle comunicazioni, della difesa, delle finanze, dell'industria del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici, della sanità, dei trasporti e della navigazione, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di decreti ministeriali concernenti variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base inseriti negli statuti di previsione degli stessi Ministeri per l'esercizio finanziario 2000.

Tali comunicazioni saranno deferite alle competenti Commissioni permanenti.

Nello scorso mese di gennaio, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, copia di un decreto ministeriale di utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

Tale comunicazione sarà deferita alla 5^a Commissione permanente.

Con lettere in data 12 febbraio 2001, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Olbia (Sassari) e Castel Madama (Roma).

Interrogazioni

ASCIUTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Viste le dichiarazioni rilasciate dal Ministro in indirizzo e riportate dalle agenzie in data 12-2-2001, secondo cui i funzionari del Ministero della pubblica istruzione erano occupati a smistare «favori e disfavori richiesti da senatori e deputati»;

considerato:

che il Ministro durante il convegno «Quando la notizia fa scuola» ha inoltre dichiarato che «quella di Ministro della pubblica istruzione era una carica molto appetibile: egli poteva prendere un preside di Enna e se, per esempio, apparteneva ad un partito politico diverso, poteva trasferirlo in un'altra sede e a Enna poteva metterci un preside più affine politicamente»;

che di recente lo stesso Ministro ha nominato i vari direttori regionali,

si chiede di sapere:

a quali oggettive e dimostrabili conoscenze il Ministro in indirizzo sia potuto giungere per dichiarare che « il Ministero era essenzialmente un luogo in cui si smistavano favori e disfavori a senatori e deputati» senza pensare minimamente alla gravità delle affermazioni lesive della dignità dei parlamentari;

se il Ministro abbia utilizzato lo stesso metodo di esasperato favoritismo per le nomine dei direttori regionali.

(3-04317)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritte

BATTAFARANO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che:

sono anni che i giovani che hanno conseguito il titolo universitario di «diploma di ingegnere» richiedono un riconoscimento che consenta loro di lavorare;

tale riconoscimento paradossalmente è assicurato, nel nostro paese, ai giovani cittadini dei paesi comunitari europei, aventi identico titolo di studio, come dimostra il decreto ministeriale emanato dal Ministero della giustizia il 15 settembre 1997 con il quale autorizza un cittadino tedesco ad esercitare in Italia la professione di ingegnere;

tale riconoscimento, negato ai giovani ingegneri diplomati italiani, avviene sulla base della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, recepita nel nostro paese con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,

si chiede di sapere se non si ritenga di disporre affinché gli ingegneri diplomati italiani abbiano lo stesso riconoscimento dei pari grado stranieri ed, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 311/99 del Ministro dell'università ed in attesa di nuovi regolamenti, vengano inseriti elementi che

indichino le modalità per passare alla laurea di primo livello da parte dei diplomati ingegneri, in modo da consentire loro di esercitare la libera professione ed essere sottratti all'attuale condizione di forte penalizzazione professionale, umana ed economica.

(4-22198)

BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

in attuazione della legge n. 257 del 1992 in materia di amianto a Taranto sono state presentate ben 22.500 domande di riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

l'elevato numero di domande comporta un impegnativo lavoro istruttorio;

nella sede INAIL di Taranto sono impegnate per il settore benefici previdenziali amianto solo due unità amministrative, ancorché preparate ed esperte,

si chiede di sapere se non si intenda richiedere alla direzione generale INAIL un adeguato aumento del personale addetto alla sede INAIL di Taranto per accelerare il disbrigo delle pratiche, venendo incontro alla viva attesa dei lavoratori interessati.

(4-22199)

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 4, prevede un credito di imposta per l'assunzione di dipendenti da parte delle piccole e medie imprese;

attualmente non è possibile procedere all'esame delle domande spedite in data successiva al 7 aprile 1999 (circa 30.500 alla data odierna) in quanto il Dipartimento delle Entrate – Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette di Pescara ha esaurito i fondi a suo tempo stanziati, pari a lire 550 miliardi;

tal situazione determina un grave danno economico per le aziende interessate,

si chiede di sapere quale iniziativa il Ministro delle finanze intenda assumere per dare risposte certe alle aziende che hanno avanzato richiesta del credito di imposta sulla base della suddetta legge.

(4-22200)

SQUARCIALUPI, VEDOVATO, PIZZINATO, MACONI, PIATTI, MONTAGNA, BERNASCONI, PARDINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che:

il nuovo aeroporto internazionale di Milano Malpensa 2000 è entrato in funzione già da due anni e, ciononostante, il suo funzionamento sembra essere quello del primo giorno;

nessuno può ancora dimenticare – sia italiani sia stranieri – ciò che è avvenuto la vigilia e il giorno di Natale del 2000, per i pochi centimetri di neve caduti;

è ormai consuetudine lo smarrimento di bagagli, in particolare nei voli internazionali;

lo stesso aeroporto è fra i piazzati nella gara per i ritardi che subiscono gli aerei;

il culmine della malagestione dell'aeroporto Malpensa è però l'episodio doloroso della sparizione delle urne provenienti dal Venezuela con le ceneri di quattro cittadini italiani periti in un incidente aereo e i cui resti sono stati trovati ai bordi dell'aeroporto, sparsi per terra, con le urne bruciate;

sarebbe stato opportuno almeno scusarsi pubblicamente per tale caso che ha colpito l'opinione pubblica ed ha reso più grande il dolore dei congiunti,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali misure si intenda mettere in atto per un funzionamento adeguato all'importanza internazionale di Malpensa 2000;

se non si ritenga giunto il momento di dotare l'aeroporto lombardo di una dirigenza degna di questo nome e non, come l'attuale, assolutamente impreparata al compito assegnatole.

(4-22201)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

presso il «Polo Mantenimento Pesante Nord» dell'Esercito italiano, sito in viale Malta a Piacenza, si provvede alla manutenzione ed alla revisione di mezzi corazzati dell'Esercito e che presso tale «Polo» risultano essere ricoverati per manutenzione mezzi provenienti dalle missioni in Kosovo;

tali mezzi erano in dotazione nella zona di operatività del contingente italiano e tale zona risulta essere una di quelle maggiormente colpite da proiettili all'uranio impoverito;

numerosi sono i civili e i militari addetti alla manutenzione e alla revisione dei mezzi militari rientrati dal Kosovo; tra questi anche personale civile dipendente dal «Polo» piacentino;

le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori del Polo di Piacenza avevano richiesto, fin dall'ottobre scorso, una valutazione dei rischi relativi alla manutenzione e alla revisione dei mezzi al fine di accertare la presenza di polveri contenenti ossido di uranio impoverito e avevano richiesto, inoltre, una sorveglianza sanitaria specifica, da parte degli organi civili competenti, per tutti i lavoratori che hanno prestato servizio per la riparazione dei mezzi corazzati in oggetto;

dai controlli effettuati nel Polo di Mantenimento Pesante Nord, da parte del dottor Moreno Volpi, incaricato dal CISAM (Centro Interforze Studi Applicazioni Militari), risulterebbe che non vi è traccia di uranio. Il generale Andrea Caccamo, direttore del Polo, ha confermato l'assenza di uranio impoverito in una intervista rilasciata al quotidiano «Libertà» del 10 febbraio scorso;

tali controlli, sotto il profilo della garanzia e dell'attendibilità, dovrebbero essere eseguiti da soggetti terzi; in questo caso, infatti, l'Esercito

ha controllato se stesso e su una materia tanto delicata è legittimo che vi possano essere dubbi sulla trasparenza e sulla adeguatezza degli stessi controlli. Al punto 3) del verbale di sopralluogo del CISAM, dove vengono definiti i risultati dei test effettuati, si legge testualmente: «Le misure effettuate (...) hanno dimostrato che nei filtri e nei relativi contenitori non vi è presenza di DU, nei limiti della sensibilità della strumentazione impiegata, valutata in 4 Bq». Non si esclude totalmente, quindi, la presenza di uranio impoverito. I test e le misurazioni effettuate sono soddisfacenti per quanto attiene i problemi di carattere radioprotezionistico (come ribadito al punto 4), ma non lo sono per quanto riguarda la presenza di DU sui mezzi interessati. Per escludere tale presenza occorrerebbe procedere a ulteriori misurazioni e test su campioni di fango, sabbia, polvere rimasti sui mezzi e analizzarli con attrezzature idonee in grado di identificare particelle di uranio;

sarebbe importante e utile conoscere come avviene la bonifica presso la base di Bari o ogni altro reparto adibito a questo compito: con quali misurazioni vengono analizzati i mezzi, con quale procedura vengano protetti i lavoratori o i militari che eseguono la bonifica, in che modo vengano smaltite le acque di scarico, se tutte le apparecchiature dei carri armati possano essere «lavate», eccetera;

si ritiene necessario ed indifferibile un coinvolgimento nei controlli della sezione piacentina dell'ARPA, che riveste un ruolo importante in questo campo a livello nazionale in quanto altamente specializzata nel settore della radioattività per la presenza sul territorio di competenza della centrale nucleare di Caorso e che tale intervento è tanto più necessario vista la possibilità che si verifichino rischi per i cittadini, nel caso si rivelasse la presenza di polveri di ossido di uranio a causa della loro volatilità;

la situazione di emergenza e l'attenzione venutesi a creare a livello nazionale ed internazionale in merito all'uso di ordigni contenenti «uranio impoverito» necessita l'adozione di particolari misure precauzionali da parte del personale militare e civile che possa venire a contatto con tale materiale,

si chiede di conoscere:

quanti mezzi provenienti dalle aree sottoposte ai bombardamenti all'uranio impoverito siano ospitati presso gli stabilimenti militari piacentini, dove siano custoditi tali mezzi ed in quali condizioni;

se e quali siano le procedure adottate, sia sul territorio di operatività sia nel rientro in patria ed in particolare durante le trasferimenti presso lo stabilimento militare piacentino, per evitare la diffusione di polveri e materiale potenzialmente pericoloso e, in caso positivo, quali siano;

se vi siano particolari procedure da seguire nel lavoro di revisione e di manutenzione per salvaguardare la salute dei lavoratori civili e militari addetti e, in caso positivo, quali siano;

se vi sia collaborazione nei controlli sanitari fra l'autorità sanitaria militare e l'organo di vigilanza sanitaria pubblico e se siano state adottate

procedure di controllo sanitario per il personale civile del «Polo» piacentino impiegato in Bosnia e in Kosovo;

se non ritenga, al fine di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente, di utilizzare le competenze della sezione piacentina dell'ARPA, sia per la sua alta specializzazione nel settore della radioattività, sia per la sua posizione di terziarietà rispetto agli organi militari.

(4-22202)

RECCIA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il decreto ministeriale n.460 del 24 novembre 1998, recante «Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica», all'art.6 consente alle università, limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, di istituire ed organizzare corsi biennali di specializzazione polivalente per docenti di sostegno per alunni in situazione di *handicap*, fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea (anno accademico 2001-2001) e nelle scuole di specializzazione (anno accademico 2000-2001);

che con il decreto ministeriale n. 287 del 30 novembre 1999 il Ministro della pubblica istruzione ha emanato disposizioni al fine di fornire criteri omogenei in merito alla certificazione dei titoli di specializzazione polivalente istituiti dalle Università italiane in base alle previsioni di cui al decreto n.460 del 1998 citato;

che il requisito fondamentale del fabbisogno di personale docente specializzato a livello provinciale spesso non può essere condiviso, potendosi creare il paradosso di personale docente specializzato a Milano che di fatto insegna a Caserta;

che il citato articolo 6 del decreto n. 460 del 1998, prevedendo che «limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, fino a quando non vi sarà disponibilità di personale.....è consentita alle università – fino al 2002 – anche in regime di convenzione con enti o istituti specializzati, l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno...», non depaupera le stesse università della facoltà loro propria di preparazione dei corsi ordinari di specializzazione conseguiti dopo la laurea;

che, dunque, fino al 2002, atteso che le facoltà universitarie competenti ad istituire tali corsi ed a rilasciare i conseguenti attestati continueranno a stipulare convenzioni con enti ed istituti e riscontrato che vi sono state numerose denunce di presunte irregolarità nell'applicazione del suddetto articolo 6, sarebbe auspicabile che le università fossero messe in diretto contatto, anziché con enti di vario titolo, con gli stessi Provveditori agli Studi e di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, per la realizzazione dei citati corsi di specializzazione polivalente sia per gli insegnanti di ruolo che per quelli non di ruolo, nonché di ogni ordine e di grado inseriti in graduatoria provinciale;

che, infatti, in tal guisa si eviterebbe il rischio di speculazione da parte di vari organismi pronti a sfruttare i tanti lavoratori intellettuali precari con corsi a pagamento;

che è necessario dare la possibilità a tutti coloro, precari e non, che ne abbiano titolo per preparazione ed esperienza, di accedere alla suddetta specializzazione ed ai relativi corsi;

che alla selezione si verifica spesso l'affluenza di centinaia e centinaia di candidati per l'esperimento di concorsi per un numero limitato di posti, banditi quasi sempre dalla stessa Università, con le stesse associazioni su sedi provinciali differenti, e i moltissimi aspiranti non vincitori partecipano molto spesso a più prove nella speranza di ottenere l'accesso ai corsi, spostandosi su tutto il territorio nazionale con costi non sempre adeguati ai propri redditi familiari,

si chiede di sapere:

quali siano i controlli effettuati per garantire il corretto svolgimento dei test di accesso, da parte dei Ministeri competenti, atteso che molti candidati, dopo aver partecipato inutilmente agli stessi concorsi, hanno la sensazione che vi siano state delle alterazioni nei risultati finali;

se non si ritenga opportuno istituire corsi di specializzazione polivalente per tutti i docenti di ruolo e non, o comunque inclusi nelle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze.

(4-22203)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

sabato 10 febbraio 2001 alle 18.00 presso l'isola pedonale di Acqui Terme (Alessandria) Fabio Guastamacchia distribuiva dei volantini del Partito della Rifondazione Comunista per propagandare una manifestazione pubblica che si terrà il 24 febbraio nel comune alessandrino;

due vigili urbani hanno avvicinato Guastamacchia pretendendo la ricevuta del versamento della tassa delle affissioni e pubblicità;

i vigili urbani, alla richiesta del Guastamacchia, si sono rifiutati di fornire la «matricola» di riconoscimento;

Fabio Guastamacchia è stato trattenuto al Comando della polizia municipale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se non ritenga di dover intervenire presso l'amministrazione di Acqui Terme affinchè sia rispettata la libertà di opinione, diritto sancito dalla Costituzione;

se non valuti che l'atteggiamento dei vigili urbani sia al di fuori di ogni norma.

se non ritenga che l'episodio che ha interessato Fabio Guastamacchia, militante di Rifondazione Comunista, sia la conseguenza di una logica politica intollerante e prevaricatrice, quella perseguita dalla Giunta di Acqui Terme, nei confronti di una forza politica parlamentare.

(4-22204)

GIARETTA. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Governo ha recentemente prorogato i termini della autoliquidazione INAIL dal 16 febbraio al 23 marzo, introducendo peraltro l'obbligo del versamento di un acconto del 60 per cento entro il 20 febbraio prossimo;

che tale decisione, di cui si comprendono gli effetti di cassa, contravviene peraltro all'orientamento emerso in sede di consiglio di amministrazione dell'INAIL prevedente la semplice proroga al 16 marzo, e che su tale decisione dell'INAIL le aziende, le associazioni, i servizi di consulenza avevano organizzato le scadenze aziendali e la programmazione delle necessità finanziarie;

che questa nuova decisione obbliga le aziende ad organizzare un duplice versamento e ad anticipare rispetto alle previsioni, date per acquisite dopo la decisione dell'INAIL, una quota consistente degli oneri;

che da una rilevazione fatta tra le associazioni artigiane risulta che dal puro punto di vista tecnico le strutture non sono in grado di garantire in così breve tempo l'appontamento delle procedure per una attività non prevista e ciò potrebbe comportare per molte imprese, particolarmente di minori dimensioni che si appoggiano a servizi esterni, una oggettiva difficoltà ad adempiere alle disposizioni;

che in sostanza la decisione contraddice l'impegno assunto durante tutto l'arco della legislatura in una direzione di una semplificazione degli adempimenti fiscali e contributivi, impegno che ha consentito di raggiungere risultati di tutto rilievo,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per evitare le sopraccitate conseguenze negative sul sistema delle imprese.

(4-22205)

DI PIETRO – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il liceo statale «Mamiani» risulta essere uno dei più prestigiosi licei classici di Roma;

dall'inizio dell'anno scolastico numerosi studenti e genitori lamentano casi di docenti che non operano secondo una deontologia professionale appropriata, ma non riescono ad ottenere interventi risolutivi dal dirigente scolastico preposto alla rappresentanza dell'istituto;

è stato segnalato in particolare il caso del professor Pasquale Del Grosso, incaricato a tempo determinato (supplente) per l'insegnamento di storia e filosofia sin dallo scorso anno e in attesa di ottenere, attraverso la procedura del «doppio canale», un incarico a tempo indeterminato (ex ruolo). Dai resoconti di alunni e genitori risulta, fra l'altro, che:

il suddetto docente ha espressamente dichiarato che, stante la riconosciuta caduta di attenzione da parte degli studenti, le lezioni non possono superare i 15-20 minuti, trascorsi i quali ai ragazzi è concesso fare ciò che vogliono; ne consegue che il Del Grosso può permettersi regolari ritardi, in media di una trentina di minuti, e che, alcune volte, ha potuto

presentarsi solo alla fine dell'ora di lezione; in queste circostanze, peraltro, i ragazzi sono rimasti sempre incustoditi;

in data 8 gennaio 2001 gli alunni della 1^a H hanno avuto dal medesimo docente il permesso di fumare in classe, in aperta trasgressione della normativa in vigore;

il 15 dicembre 2000, alla consegna dei cosiddetti pagellini (scheda di valutazione di metà quadri mestre in uso nelle scuole), ben 18 studenti su 21 della 1^a H, benché regolarmente frequentanti, risultavano «non classificati» sia in storia che in filosofia. Gli unici tre valutati, con 6 e 7, erano ripetenti (una ragazza anche assenteista): non avevano sostenuto, al pari degli altri, interrogazioni, ma il docente in questione ha ritenuto in qualche modo di sostenerli;

lamentele nei confronti dei sistemi di insegnamento e dei comportamenti anomali del professor Del Grossi sono state verbalizzate nei consigli di classe e più volte riportate al Preside anche nello scorso anno scolastico;

dagli episodi citati emerge che agli studenti viene proposto un modello educativo di:

trasgressione delle regole scolastiche e dell'etica lavorativa;

trasgressione delle leggi dello Stato;

truffa nei confronti dello Stato (percezione dello stipendio senza lavorare);

raggiungimento di risultati senza alcun impegno e premiazione del demerito;

scarsa o nulla valenza della scuola e dell'istruzione in generale e caduta di ruolo del corpo insegnante,

si chiede di sapere:

perché il dirigente scolastico del liceo citato in premessa, nonostante il tempo a disposizione, non sia intervenuto sull'atteggiamento, incomprendibile e contrario a qualsiasi impostazione pedagogico-didattica, del professor Del Grossi;

quali iniziative si intenda predisporre in ordine alla questione in argomento e soprattutto se il docente – una volta adeguatamente e tempestivamente accertate le responsabilità personali – debba immediatamente essere rimosso dall'incarico al fine di impedire ulteriori, irrimediabili danni nei confronti di soggetti bisognosi di validi e preparati punti di riferimento in una così delicata fase della vita.

(4-22206)

ALBERTINI. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che la dislocazione sul territorio delle sedi dei vigili del fuoco deve rispondere a principi di efficienza organizzativa in modo da assicurare, anche alle aree più remote, il pronto intervento in caso di necessità;

che in ordine alla valutazione delle incompatibilità di carattere tecnico e operativo, ai fini di una migliore dislocazione delle risorse umane e tec-

niche sul territorio, il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Parma ha tenuto conto dei seguenti parametri:

tempi per il raggiungimento dei siti;
tipologia degli interventi;
densità abitativa;
densità industriale;
reti di comunicazione o relative infrastrutture;
affluenza turistica;
orografia del territorio;

morti e feriti in conseguenza di sinistri con necessità di soccorso da parte di squadre dei vigili del fuoco;

danni economici in conseguenza di sinistri con necessità di soccorso da parte di squadre dei Vigili del Fuoco;

che in relazione agli elementi suindicati il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Parma considera la zona inerente la Val Parma completamente sguarnita, per l'assenza di sedi proprie e perché il primo distaccamento utile è situato presso Castelnovo nè Monti (Reggio Emilia), nella parte montana;

che esiste una grossa carenza nella parte sud della città, nella zona dove insistono l'autostrada, l'aeroporto, la fiera, la tangenziale, l'inceneritore provinciale, il consorzio agrario e mercati generali provinciali;

che la parte a ridosso del fiume Po, nella parte confinante con la provincia di Cremona, risulta scoperta da ogni possibilità di intervento rapido di soccorso da parte dei vigili del fuoco;

che il comune di Langhirano di Parma, con delibera esecutiva del 15 maggio 1998, ha manifestato la propria disponibilità a rendere il proprio territorio sede di un distaccamento dei vigili del fuoco;

che l'istituzione di un distaccamento permanente dei vigili del fuoco nel territorio del comune di Langhirano consentirebbe di dare adeguata copertura, per gli interventi di soccorso rapido, ad una vasta area i cui tempi di raggiungimento sono di molto superiori ai venti minuti, tempo ancora considerato utile per rendere efficace l'intervento dei mezzi dei vigili del fuoco;

che attualmente gli interventi nell'intera valle richiedono, per i centri più lontani, tempi superiori ad un'ora e mezzo;

che le valutazioni espresse e le richieste avanzate dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Parma e la disponibilità del comune di Langhirano ad ospitare sul proprio territorio un distaccamento dei vigili del fuoco, dovrebbero consentire l'istituzione in tempi brevi dell'indicato distaccamento permanente;

che fin dal 1995, ed anche di recente, il Comandante dei vigili del fuoco di Parma, in ragione della propria competenza, ha indicato come prioritaria ed assolutamente necessaria l'istituzione del predetto distaccamento;

che tali richieste sono state respinte dalla Direzione generale della Protezione Civile e dei Servizi antincendi, in quanto il comprensorio di Langhirano è considerato a bassa rilevanza dal punto di vista antincendi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno procedere all'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione sulla necessità di istituire il predetto distaccamento permanente;

se le ragioni della sicurezza dei cittadini e della sicurezza ambientale non siano tali da dover assicurare adeguata protezione a tutto il territorio nazionale, evitando di lasciare scoperte da interventi di pronto intervento vaste aree del territorio nazionale;

se le valutazioni tecniche ed operative espresse dal Comandante dei vigili del fuoco di Parma, dal 1995 ad oggi, siano state tenute nella dovuta considerazione.

(4-22207)

LOMBARDI SATRIANI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

la Direzione nazionale della G.E. (Nuovo Pignone) ha richiesto la messa in cassa integrazione di altre centotrenta unità lavorative (sulle 171 rimaste) dello stabilimento di Vibo Valentia Marina;

questa iniziativa disattende un accordo del 1998; mette a rischio l'intero comparto industria del Vibonese, considerato che questo stabilimento ha già visto ridursi la forza lavoro da 350 a 171 unità in soli due anni e infligge un durissimo colpo a un territorio che ha visto dramaticamente una progressiva perdita di posti di lavoro con conseguenze devastanti sul tessuto economico e sociale dell'intero territorio;

la richiesta della Direzione Nazionale della G.E. ha messo giustamente in allarme sia i lavoratori che le organizzazioni sindacali nazionali CGIL-CISL-UIL, FIM, FIOM, UILM (provinciali, confederali e di categoria), le rappresentanze sindacali unitarie, tutte le altre rappresentanze sindacali, le istituzioni e le articolazioni della società vibonese,

si chiede di sapere quali iniziative intendano intraprendere, ognuno nell'ambito della propria competenza, i Ministri in indirizzo al fine di verificare tutte le possibilità per la risoluzione positiva di un problema che non può in alcun modo avere come esito l'aumento della disoccupazione.

(4-22208)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che:

a seguito di Conferenza dei Servizi, il comune di Porto Azzurro, insieme con la società Portaluna srl e Balfin srl, in data 30 marzo 2000, con atto di concessione demaniale marittima, ha ottenuto la temporanea occupazione e l'uso di uno specchio acqueo di 10.200 metri quadri per la costruzione e la gestione di un approdo, sezione turistica del porto, che costituisce una occasione importante e positiva per lo sviluppo della Comunità dal punto di vista economico ed occupazionale;

l'approdo è stato realizzato dall'amministrazione comunale in meno di dodici mesi;

l'opposizione comunale, anziché intervenire politicamente, si è attivata per rallentare l'iter dell'approdo turistico di Porto Azzurro adducendo irregolarità nelle gestione della concessione demaniale;

l'accordo-integrativo sostitutivo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990 prevede la contitolarità della concessione demaniale marittima dello specchio d'acqua di cui trattasi, in ordine alla quale è evidente la responsabilità solidale di tutti e tre i co-concessionari per ogni profilo concernente la realizzazione e la gestione dell'approdo turistico;

non può esistere, quindi, sotto un profilo teorico generale la pretesa violazione di un regolamento del codice della navigazione marittima;

oggi più che mai c'è la necessità di investire in infrastrutture turistiche e di adeguare l'offerta italiana a quella di altre nazioni; la partita sul sistema turistico non si gioca più localmente, ma in tutto il Mediterraneo e se l'Arcipelago toscano vuole competere con la Corsica, la Sardegna e le isole Baleari non può rinunciare ad infrastrutture portuali adeguate alla richiesta crescente,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per tutelare il comune di Porto Azzurro che sembra aver agito nel pieno rispetto delle regole e per verificare che alla base del contendere non vi sia soltanto una volontà persecutoria dell'opposizione consiliare.

(4-22209)

GIOVANELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che da parte dell'Università di Modena è stato istituito e avviato a Reggio Emilia, a far tempo dall'anno accademico 1998-99, un corso di laurea in scienze della programmazione sanitaria;

che a tale corso, volto a fornire le basi per la programmazione e gestione dei servizi sanitari e per svolgere in essi un ruolo professionale in ambito amministrativo gestionale, si sono a tutt'oggi iscritti 894 studenti provenienti da diverse regioni d'Italia;

che i decreti per le classi di lauree universitarie delle professioni sanitarie non contemplano questo corso tra quelli previsti e riconosciuti;

che altresì la disciplina sui concorsi per i dirigenti amministrativi del Servizio sanitario nazionale (regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483) prevede l'accessibilità ad essi per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e altra laurea equipollente, senza poter considerare il corso di laurea in oggetto in quanto esso è stato istituito dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato;

che è tuttavia fuori di dubbio che il corso è stato istituito legittimamente, in conformità alle leggi vigenti e ai criteri generali adottati all'epoca dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che è altrettanto indiscutibile il diritto morale degli studenti e delle famiglie a completare non solo il corso iniziato e ad avere la relativa lau-

rea, ma altresì a poterla utilizzare nei concorsi per i ruoli di dirigenti amministrativi e gestionali del Servizio sanitario nazionale,

si chiede di conoscere quali misure urgenti si intenda adottare (anche attraverso la modifica del citato regolamento) per rendere certo ed esplicito che il diploma di laurea in scienze della programmazione sanitaria possa essere riconosciuto a tutti gli effetti e con sicurezza considerarsi valido ai fini dell'accesso ai concorsi per la dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale.

(4-22210)

DE LUCA Michele. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica.

– Premesso:

che ingegneri e architetti dipendenti dall'INPS, da altri enti pubblici di previdenza ed, in genere, da enti pubblici non economici nazionali (cosiddetto parastato) sono tuttora inquadrati con il profilo di «consulente professionale» nel ruolo istituito dalla legge n. 70 del 1975 e, in quanto tali, non possono assumere responsabilità formali per le funzioni di programmazione, organizzazione e spesa dei processi di gestione immobiliare;

che il quadro normativo in tema di opere pubbliche, di attuazione degli interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri prefigura un complesso sistema di procedure tecnico-amministrative per la cui gestione è necessaria per gli Enti di parastato l'immediata strutturazione di una dirigenza tecnica ingegneri-architetti (già in essere in tutte le altre amministrazioni pubbliche), da costituire, in sede di prima istituzione, con un nucleo di professionisti, in possesso dei requisiti di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abitazione professionale (così come richiesto per le figure contemplate dal suddetto quadro normativo) e, nello stesso tempo, investiti dei poteri dirigenziali, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993, attualmente non attribuiti ai professionisti tecnici del parastato ed indispensabili per la legittima assunzione delle responsabilità di organizzazione e direzione, in nome e per conto dell'amministrazione, delle procedure tecnico-economiche di attuazione dei programmi di edilizia e di gestione immobiliare degli Enti, nel rispetto del nuovo quadro legislativo in materia di appalti e sicurezza;

che, peraltro, negli enti pubblici non economici sono già istituite le figure dei coordinatori degli uffici tecnici, i quali, selezionati con concorsi interni sulla base di valutazioni inerenti sostanzialmente le loro potenzialità dirigenziali, presiedono di fatto a tutte le funzioni di gestione di processo, proprie di un'attività dirigenziale, del settore immobiliare e sono quindi in grado di assicurare immediatamente, se investiti dei necessari poteri dirigenziali:

l'adeguamento funzionale ed organizzativo al vigente quadro normativo;

l'eliminazione di processi non coerenti ed inutilmente duplicati;

una maggiore speditezza dell'azione amministrativa e conseguentemente un più rapido e soddisfacente ottenimento degli obiettivi generali prefissati dai consigli di amministrazione degli enti;

che l'attribuzione degli incarichi di dirigenza ai coordinatori degli uffici tecnici degli enti del parastato si propone pertanto come una soluzione di tempestiva e necessaria praticabilità, che:

consente di garantire la continuità della gestione immobiliare degli enti, che, allo stato, al contrario delle altre amministrazioni pubbliche, non dispongono nel settore della gestione immobiliare di una dirigenza tecnica;

richiede costi estremamente contenuti per l'adeguamento delle retribuzioni dei coordinatori a quelle dei dirigenti amministrativi (valutabili esemplificativamente nel caso dell'INPS in 1,5 miliardi/anno);

realizza notevoli benefici in termini di economia di gestione di processo, di razionalizzazione dei processi produttivi, nonché di eliminazione di duplicazione dei ruoli nel settore della gestione immobiliare (che verrebbero riassorbiti, anche formalmente, dalla dirigenza tecnica), con conseguente reimpegno, ad alto valore aggiunto, della dirigenza amministrativa nelle più congeniali posizioni di organizzazione e gestione dei processi produttivi dei servizi amministrativi degli enti;

che – in alternativa ad un intervento legislativo, impossibile per la fine imminente della legislatura – i consigli di amministrazione degli enti possono (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 70 del 1975) istituire i necessari posti di dirigenza tecnica ingegneri-architetti, da affidare ai coordinatori degli uffici tecnici, già vincitori di concorsi interni.

che peraltro, ove gli amministratori degli Enti ne verifichino la concreta praticabilità, la nomina dei dirigenti ingegneri-architetti, ex coordinatori degli uffici tecnici potrebbe anche avvenire attingendo i relativi contingenti dalla quota del 5 per cento, prevista dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993,

si chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi che sono stati prospettati;

quali iniziative il Governo intenda assumere, con l'urgenza del caso (anche per l'imminente fine della legislatura), per dare giusta soluzione a quei problemi.

(4-22211)

DOLAZZA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che a Bergamo come in altre città italiane operano centri di assistenza per infortunistica; queste società riescono ad intervenire sui danneggiati e/o loro familiari quasi in tempo reale;

che a Bergamo come in altre città italiane questi centri hanno de- stato l'interesse della magistratura, onde chiarire la fonte delle informazioni che essi ricevono con nota celerità;

che si sono evidenziati molti casi in cui dipendenti di enti previdenziali pubblici svolgono consulenza in «nero» per questi centri di infortunistica;

che si è evidenziata la mancanza quasi totale di ricevute fiscali da parte dei professionisti che eseguono perizie di parte per queste società;

che risulterebbero assegni di risarcimento (non trasferibili), emessi dalle compagnie di assicurazione, incassati non dagli interessati i quali sarebbero stati a loro volta liquidati con assegni, di importo inferiore, emessi dai centri di assistenza all'infortunistica;

che queste società pur dichiarando per il loro intervento costi massimi del 10% in realtà trattengono dal 20 al 35 per cento del risarcimento;

che quanto precedentemente descritto sembra sia compiutamente contenuto in una indagine conclusa dalla polizia di Bergamo e depositata presso la competente Procura della Repubblica di Bergamo,

si chiede di sapere:

se quanto è stato riferito allo scrivente possa corrispondere a verità e nel caso affermativo se il Ministro in indirizzo possa spiegare i motivi per i quali pur essendo decorsi due anni dalla conclusione delle indagini il magistrato incaricato non riesce a trovare il tempo per portare il procedimento in aula;

se risulti che si può escludere che nell'indagine non siano coinvolti personaggi di spicco della città di Bergamo;

se risulti che il mancato intervento della Guardia di finanza nell'accertare eventuali evasioni fiscali, azione indipendente da quella eventualmente penale, sia dovuto sempre ai nomi delle persone coinvolte;

se nel contesto del risanamento pubblico la mancata azione non contribuisca alla crescita dei costi di esercizio delle assicurazioni, costi che ricadono sulla collettività;

quale sia la valutazione sul fatto che l'*iter* così prolungato della istruttoria possa costituire, ad avviso dell'interrogante, un tentativo di far cadere in prescrizione i reati ipotizzati nell'indagine.

(4-22212)

MEDURI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che malgrado le numerosissime difficoltà economiche e ambientali la società CERTACUS di Reggio Calabria ha intrapreso un grosso progetto di impresa nel quadro e nella prospettiva di un finanziamento CEE;

che detto progetto prevede in una zona ampiamente degradata della città di Reggio Calabria, ma in forte sviluppo stante la recente realizzazione della struttura universitaria, la realizzazione di un centro residenziale con strutture turistico-alberghiere, con annesso un centro medico riabilitativo per portatori di handicap e disabili, unitamente a un centro della cultura delle arti e dei costumi della Magna Grecia, un centro di studi della archeologia e scuola di artigianato con impianti sportivi e altre strutture di sostegno;

che la progettazione e le relative richieste di riqualificazione urbana ed edilizia sono state inoltrate per un parere di ammissibilità al comune di Reggio Calabria dopo che è risultato fattibile l'approccio ai finanziamenti CEE e ciò in data 16 ottobre 1996;

che a questa richiesta il sindaco del comune di Reggio Calabria rispondeva con una missiva del 7 marzo 1997 (protocollo 122-Gab.) con la quale si dichiarava ammissibile il programma inoltrato e si dava il nulla osta all'approfondimento dello stesso da parte dell'amministrazione; la pratica, così, passava all'elaborazione degli uffici tecnici e da qui scaturiva una relazione tecnica a firma dell'architetto Melchini che giudicava in senso positivo la vicenda, approdando così in Commissione assetto del territorio che, dopo lunghe discussioni, in data 24 febbraio 1998 licenziava con parere favorevole la pratica rinviandola poi al voto del consiglio comunale;

che l'intervento però degli assessori Pensabene, alle politiche comunitarie, e Barillà, all'ambiente, bloccava la pratica in quanto gli stessi caldeggiano nella stessa zona l'approvazione del cosiddetto piano URBAN che poi, naturalmente, veniva approvato dal consiglio comunale;

che la perimetrazione del territorio necessario per il detto Piano Urban però vedeva la creazione di vincoli territoriali proprio sul progetto della Certacus, tant'è che, oltre ad una sovrapposizione di superficie, si creava l'assurda operazione di perimetrare la collina di Pentimele tagliando in due la proprietà della Certacus, vanificando così qualsiasi speranza di approvazione del progetto in quanto i vincoli del detto Piano Urban vietano insediamenti di qualsiasi genere all'interno del perimetro;

che l'operazione politica e amministrativa è stata chiara, e cioè quella di favorire alcuni interessi economici e politici collegati ad una spavalda gestione dei fondi e del settore ambiente e contemporaneamente a vanificare astutamente con un artificio la possibilità dell'impresa di urbanizzare il proprio terreno e, nel contempo, così di non farla accedere ai finanziamenti CEE, lasciandolo così libero per altre iniziative più consone ed accette agli ambienti politici vicini agli assessori della giunta municipale;

tutto ciò rilevato ed atteso che il sindaco della città si ostina a non rispondere, a non dare alcun cenno alle sollecitazioni dell'impresa, a non ricevere i suoi rappresentanti e ad avallare operazioni poco chiare;

atteso, inoltre, che l'impresa Certacus ha stabilito di impegnare nel progetto in questione ben 813 unità lavorative con un impegno di spesa di oltre 260 miliardi per investimenti con l'aggiunta di un ritorno di indotti pari ad un altro 100 per cento,

visto il grave atteggiamento e l'illegalità amministrativa della vicenda si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo vorranno intraprendere allo scopo di evitare che una grande operazione di utilità pubblica, sociale e lavorativa di portata notevole venga ad essere frenata da operazioni di basso profilo clientelare attraverso l'utilizzo di strutture ambientali dema-

niali, quali il Fortino di Pentimele, e l'utilizzo di fondi strutturali CEE di enorme significato politico e di sviluppo della città;

se non si ritenga, nei limiti delle proprie competenze, porre in essere un intervento preciso e puntuale sul sindaco della città perché elimini gli atti irregolari e viziati e proceda alla determinazione ufficiale sulla proposta Certacus attraverso il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche necessarie attraverso gli strumenti delle varianti e dei nulla osta amministrativi.

(4-22213)

MEDURI, VALENTINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nonostante le assicurazioni parolaie del Ministro in indirizzo la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, a Reggio Calabria, non solo resta precaria ma, al contrario, si aggrava ogni giorno di più mentre la popolazione è oppressa da un diffuso senso di sgomento, paura ed allarme;

che negli ultimi mesi e segnatamente nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli episodi di scippi, rapine, furti negli appartamenti anche in presenza dei padroni di casa (in qualche caso con tentativo di stupro), attentati dinamitardi ed incendiari in danno di operatori economici con chiari intenti estorsivi;

che i cittadini, soprattutto quelli delle periferie cittadine abbandonate al loro destino anche dall'amministrazione comunale, vivono ormai nel terrore quotidiano – di giorno e soprattutto di notte –, attesa la gravissima carenza di controllo del territorio comunale che, è appena il caso di ricordarlo, è il secondo per ampiezza rispetto a tutti i comuni italiani;

che nonostante gli ammirabili sforzi compiuti da tutte le espressioni delle forze dell'ordine che hanno uomini insufficienti per numero e mezzi a volte antidiluviani, a Reggio Calabria nell'eterna lotta tra il male ed il bene quest'ultimo viene soverchiato e messo all'angolo;

che la situazione precipita ogni giorno sempre di più perché, oltre alla ben nota presenza della grande criminalità organizzata, prospera la cosiddetta microcriminalità, che risulta essere un composto multiplo nascente dalla delinquenza comune locale, cui si aggiunge e si mescola quella composta da gruppi di extracomunitari, clandestini e da zingari stanziali;

che nelle periferie, anche le più prossime al centro come Sbarre e S. Caterina, gli esercizi commerciali anticipano, per paura di rapine, la chiusura serale;

che, tra l'altro, per la facilità con cui si muovono anche in rioni tradizionalmente «blindati» dalla grande criminalità organizzata v'è, forte, il sospetto che anche quelle che sembrano piccole bande di «cani sciolti» possano, in effetti, essere guidate e comandate o, comunque, «autorizzate» a delinquere dai «locali» della ndrangheta;

che davanti alla cronica debolezza dello Stato nel contrasto alla delinquenza i cittadini delle periferie di Reggio – con grande rischio perso-

nale ma anche con grandi rischi per le Istituzioni ed in barba agli astratti principi di legalità e divisione di poteri e di doveri, ma pensando soprattutto al diritto alla proprietà ed alla libertà di vivere tranquillamente nelle loro case e per le loro strade – cominciano ad organizzarsi in squadre di «vigilantes»;

che ciò, oltre a significare rischio di incolumità personale per questi cittadini onesti, può significare anche rischio di linciaggio per delinquenti o, anche, per zingari o extracomunitari magari semplicemente ma erroneamente scambiati per malfattori;

che tutto ciò mal si concilia con una sana organizzazione statuale di un Paese civile e democratico;

che, quindi, occorre intervenire decisamente ed in tempo prima che la situazione precipiti inesorabilmente e qualche cittadino paghi sulla propria pelle errori, omissioni, debolezze, inadempienze, incapacità, connivenze e lassismo di chi mal governa città e nazione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga, in una situazione di emergenza – qual è quella che si vive oggi a Reggio Calabria – rimandare reparti dell'Esercito da impiegare per il controllo del territorio e dei cosiddetti «bersagli sensibili» onde restituire ai compiti d'esercizio il maggior numero possibile di uomini delle forze dell'ordine;

se non si pensi seriamente di revocare con effetto immediato tutte le scorte assegnate a politici e magistrati – che spesso diventano solo uno *status symbol* – ed utilizzare gli uomini sul territorio e soprattutto nelle periferie;

se non si ritenga opportuna l'istituzione del poliziotto di quartiere;

se non si ritenga doveroso intervenire presso l'autorità comunale per un più oculato impiego dei vigili urbani, soprattutto delle pattuglie motorizzate, di guisa che cessi o venga limitata la loro presenza quasi inutile sul corso Garibaldi e vengano utilizzati più razionalmente nei rioni periferici; anche la loro presenza, infatti, può essere un deterrente che scoraggia la microcriminalità;

inoltre, se non si ritenga opportuno, doveroso, improcrastinabile rivedere gli attuali organici di carabinieri, agenti di polizia, guardie di finanza aumentandone gli uomini e dotandoli di mezzi moderni per contrastare al meglio e con successi visibili e non fittizi la macro e la micro criminalità;

infine, se non si ritenga necessario ed utile consigliare la limitazione di convegni, sfilate, fiaccolate che, assieme ai contributi ad associazioni salottiere, costano pesanti spese all'erario ed impiegare, invece, gli stessi fondi per migliorare le condizioni e le attrezzature di associazioni di volontari come, per esempio, i «Rangers d'Italia» per impiegare anch'esse nel controllo del territorio e nel contrasto alla criminalità.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04317, del senatore Asciutti, sulle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della pubblica istruzione in merito ai «favori e disfavori richiesti da senatori e deputati».

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 1025^a seduta pubblica, del 13 febbraio 2001, nell'intervento del senatore Pappalardo, a pagina 20, alla terza riga del quarto capoverso, le parole «ai risultati» devono leggersi: «alla normativa».

Nella stessa pagina, alla penultima riga del quinto capoverso, la parola: «riserve» deve leggersi: «riserva».

